SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 6 giugno 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 1996.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni — degli identici testi del contratto collettivo nazionale di lavoro — integrativi del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle «Regioni-Autonomie locali» sottoscritto in data 6 luglio 1995, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 — concordati il 15 febbraio 1996 tra: *a)* l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CONFEDIR, e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/FP, CISL/FILSEL, UIL/EE.LL.; *b)* tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CONFSAL, CISAL, CISNAL, USPPI e UNIONQUADRI, e le organizzazioni sindacali SNALCC, Federazione nazionale autonoma CISAL/CONFSAL, e Federazione nazionale autonoma enti locali (Cisnal/EE.LL., Cisas/Fisael, Cusal «Confill, Casil, Confisal», Fildi-Cildi, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel, Consal-Fednadel, Quadril, Confail-Unsiau, Confedersal).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;

Viste le direttive del 5 settembre 1994 e del 1° febbraio 1995 impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo aver acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995), ed in particolare l'art. 2, comma 13, con il quale è stata determinata in lire 2.520 miliardi, in lire 4.200 miliardi ed in lire 4.200 miliardi, rispettivamente per gli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli «Enti pubblici non economici», delle «Regioni e delle autonomie locali», del «Servizio sanitario nazionale» e delle «Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione», ed è stato previsto che le «competenti amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci»;

Visti i decreti del Ministro per la funzione pubblica del 1° dicembre 1994 (supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1994), e del 21 febbraio 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1995) con i quali si è provveduto alla «individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle "Regioni-Autonomie locali", di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593»;

Vista la lettera prot. n. 1227 del 19 febbraio 1996 (pervenuta in data 21 febbraio 1996), con la quale l'ARAN — in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni — ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», gli identici «Testi concordati» il 15 febbraio 1996 integrativi del CCNL del comparto del personale delle «Regioni-Autonomie locali» sottoscritto il 6 luglio 1995, unitamente ad una relazione dell'articolato corrredata da appositi «Prospetti» redatti ai sensi degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, precisando, tra l'altro, che «le norme a cui questa relazione si riferisce non comportano alcun onere aggiuntivo rispetto a quello già previsto dalla relazione del contratto»;

Visti gli identici testi del CCNL — integrativi del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle «Regioni-Autonomie locali» sottoscritto in data 6 luglio 1995, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 — concordati il 15 febbraio 1996 tra:

a) l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CONFEDIR, e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/FP, CISL/FILSEL, UIL/EE.LL.;

b) tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CONFSAL, CISAL, CISNAL, USPPI e UNIONQUADRI, e le organizzazioni sindacali SNALCC, Federazione nazionale autonoma CISAL/CONFSAL, e Federazione nazionale autonoma enti locali (Cisnal-EE.LL., Cisas-Fisael, Cusal «Confill, Casil, Confisal», Fildi-Cildi, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel, Consal-Fednadel, Quadril, Confail-Unsiau, Confedersal);

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle «Regioni-Autonomie locali» sottoscritto il 6 luglio 1995, a seguito del provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione del 6 aprile 1995, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1995, registro n. 95, atti di Governo, foglio n. 33, entrambi pubblicati nel supplemento ordinario n. 110 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 9 settembre 1995;

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 — come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 - , il quale prevede che, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione,

«il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il citato art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, il quale prevede anche che «per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali» il Governo, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, «provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

Vista la lettera del 28 febbraio 1996, n. 330/CP6, con la quale la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ha espresso la richiesta «intesa»;

Considerato che gli identici testi concordati in data 15 febbraio 1996 del contratto collettivo nazionale di lavoro in questione contengono una disciplina integrativa del CCNL del comparto del personale delle «Regioni-Autonomie locali» sottoscritto in data 6 luglio 1995 e che non comportano alcun onere aggiuntivo rispetto a quelli già previsti dal citato CCNL sottoscritto in data 6 luglio 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 marzo 1996, concernente l'«Autorizzazione alla sottoscrizione» degli identici testi concordati in precedenza citati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1995, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, consigliere Franco Frattini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica»;

A nome del Governo;

Autorizza

ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione degli allegati identici testi del CCNL — integrativi del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle «Regioni-Autonomie locali» sottoscritto in data 6 luglio 1995, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 — concordati il 15 febbraio 1996 tra:

a) l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CONFEDIR, e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/FP, CISL/FILSEL, UIL/EE.LL.;

b) tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CONFSAL, CISAL, CISNAL, USPPI e UNIONQUADRI, e le organizzazioni sindacali SNALCC, Federazione nazionale autonoma CISAL/CONFSAL, e Federazione autonoma enti locali (Cisnal-EE.LL., Cisas-Fisael, Cusal, «Confill, Casil, Confisal», Fildi-Cildi, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel, Consal-Fednadel, Quadril, Confail-Unsiau, Confedersal).

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

Roma, 7 marzo 1996

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
FRATTINI

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1996
Atti di Governo, registro n. 100, foglio n. 3

Contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle «Regioni-Autonomie locali»

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito della registrazione, da parte della Corte dei conti, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 1996 con il quale l'A.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato del CCNL integrativo del CCNL del personale dipendente dalle amministrazioni del comparto Regioni-Autonomie locali stipulato il 6 luglio 1995, il giorno 13 maggio 1996, alle ore 12, presso la sede dell'A.RA.N., ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, rappresentata dai componenti del comitato direttivo e le seguenti confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria:

CGIL - CISL - UIL - CIDA - CONFEDIR - CGIL-FP - CISL-FILSEL - UIL-EE.LL. - CONFSAL - CISAL - CISNAL - RDB-CUB - USPPI - UNIONQUADRI - USPPLI (ammesso con riserva) - SNALCC - Fed. nazionale autonoma - CISAL-CONFSAL - Fed. nazionale enti locali (Cisnal ee.ll., Cisas-Fisael, Cusal «Confill, Casil, Confisal», Fildi-Cildi, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel, Consal-Fednadel, Quadril, Confail-Unsiau, Confedersal).

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del comparto Regioni-Autonomie locali stipulato il 6 luglio 1995.

Art. 1.

1. L'art. 12 del CCNL stipulato il 6 luglio 1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 *(Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro)*. — 1. Le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono:

a) le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) costituite ai sensi dei protocolli di intesa A.RA.N. -

Confederazioni sindacali del 20 aprile, 14 e 16 giugno e 22 settembre 1994, e dell'accordo A.RA.N - Organizzazioni sindacali del comparto del 26 maggio 1994 e, in attesa delle elezioni delle RSU, le rappresentanze sindacali individuate ai sensi dell'art. 19 della legge n. 300 del 1970. Per le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto resta ferma l'applicabilità dell'art. 19 della legge n. 300 del 1970, anche dopo le elezioni delle RSU, limitatamente all'esercizio dei diritti e delle prerogative a queste non trasferiti ai sensi dei relativi protocolli d'intesa e dell'accordo di comparto del 26 maggio 1994;

b) le rappresentanze sindacali individuate ai sensi dell'art. 19 della legge n. 300 del 1970, in caso di non sottoscrizione o mancata adesione ai protocolli di cui alla lettera *a)*.

2. Il dipendente eletto o designato quale componente nelle rappresentanze di cui al comma 1 non fa parte della delegazione trattante di parte pubblica».

Art. 2.

1. Nel CCNL stipulato il 6 luglio 1995, dopo l'art. 12, è aggiunto il seguente art. 12-*bis*:

«Art. 12-*bis (Contributi sindacali)*. — 1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all'amministrazione a cura del dipendente o dell'organizzazione sindacale interessata.

2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.

3. Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all'amministrazione di appartenenza e all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della stessa.

4. Le trattenute devono essere operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con l'amministrazione.

5. Le amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.

Art. 3.

1. Nel CCNL stipulato il 6 luglio 1995, dopo l'art. 14, è aggiunto il seguente art. 14-*bis*:

«Art. 14-*bis (Periodo di prova)* — 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:

due mesi per le qualifiche fino alla quarta;

sei mesi per le restanti qualifiche.

Possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica.

2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi dell'art. 72 del decreto legislativo n. 29 del 1993. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 22 del CCNL sottoscritto il 6 luglio 1995.

4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.

5. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso nè di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.

6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

7. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.

8. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

9. Il dipendente proveniente dalla stessa o da altra amministrazione del comparto, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto senza retribuzione, e in caso di mancato superamento dello stesso rientra, a domanda, nella qualifica e profilo di provenienza».

Art. 4.

1. L'art. 16 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995 per il personale del comparto Regioni-Autonomie locali è così modificato:

la lettera *a)* del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«*a)* in sostituzione di personale assente, quando l'assenza superi i quarantacinque giorni consecutivi, per tutta la durata del restante periodo di conservazione del posto, compresi i casi di distacco sindacale. Si prescinde dal limite dei quarantacinque giorni per la sostituzione del personale dei centri di formazione professionale delle regioni, delle scuole degli enti locali e del personale degli asili nido, secondo le vigenti disposizioni, anche regolamentari, nonché in tutti gli altri casi in cui sussistano particolari motivi di urgenza»;

la lettera *c)* del comma 1 è così sostituita:

«*c)* per assunzioni stagionali, nell'ambito delle vigenti disposizioni; per particolari punte di attività; per esigenze straordinarie, nel limite massimo di sei mesi; per attività connesse allo svolgimento dei progetti finalizzati, secondo la disciplina di cui alla legge n. 554/1988, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 127/1989, e all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 268/1987, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio»;

al comma 6 è aggiunto il seguente alinea:

«in tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in generale, quando per la brevità del rapporto a termine non sia possibile applicare il disposto dell'art. 14, comma 5, del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, il contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione il rapporto è risolto con effetto immediato, salva l'applicazione dell'art. 2126 del codice civile»;

il comma 8 è così sostituito:

«8. Il termine del contratto a tempo determinato può essere eccezionalmente prorogato, con il consenso del dipendente, non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze contingibili ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Il dipendente può essere riassunto a termine dopo un periodo superiore a quindici ovvero a trenta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi. Al di fuori di tali ipotesi, e quando si tratti di assunzioni successive a termine intese ad eludere disposizioni di legge o del presente contratto, la proroga o il rinnovo del contratto a termine sono nulli».

2. Nel testo dell' art. 47, comma 1, lettera *n)*, del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, sono soppresse le parole «..., art. 7, comma 6, legge n. 554 del 1988, ...».

Art. 5.

1. Nel titolo III del CCNL stipulato il 6 luglio 1995, dopo il capo V, è aggiunto il capo VI - Mobilità, con il seguente art. 27-*bis:*

«Art. 27-*bis* *(Accordi di mobilità)*. — 1. In applicazione dell'art. 35, comma 8, del decreto legislativo n. 29/1993, tra le amministrazioni del comparto e le organizzazioni sindacali, possono essere stipulati accordi per disciplinare la mobilità dei dipendenti tra le stesse amministrazioni.

2. Gli accordi di mobilità di cui al comma 1, possono essere stipulati:

per prevenire la dichiarazione di eccedenza, favorendo la mobilità volontaria;

dopo la dichiarazione di eccedenza, per evitare i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa in disponibilità.

3. A decorrere dalla data della richiesta scritta di una delle parti di cui al comma 1, intesa ad avviare la stipulazione degli accordi citati, i procedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponilità sono sospesi per sessanta giorni. La mobilità a seguito degli accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino all'adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità da parte dell'amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni.

4. Per la stipulazione degli accordi di mobilità di cui al comma 1, la delegazione di parte pubblica è composta dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna delle amministrazioni che vi aderiscono, o loro delegati, nonché da rappresentanti dei titolari dei rispettivi uffici interessati. La delegazione di parte sindacale di ciascuna amministrazione è composta dalle organizzazioni sindacali individuate dall'art. 6, comma 3, del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, anche se gli accordi di mobilità sono stipulati tra regioni o tra enti di regioni diverse.

5. Gli accordi di mobilità stipulati ai sensi dei commi precedenti, devono contenere le seguenti indicazioni minime:

a) le amministrazioni riceventi ed i posti messi a disposizione dalle medesime;

b) le amministrazioni cedenti e le posizioni e profili professionali di personale eventualmente interessato alla mobilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o già dichiarato in esubero;

c) i requisiti culturali e professionali nonché le abilitazioni necessarie per legge e le eventuali discipline di appartenenza, richiesti al personale per l'assegnazione dei posti nelle amministrazioni riceventi;

d) il termine di scadenza del bando di mobilità;

e) le eventuali attività di riqualificazione ed addestramento professionale occorrenti;

f) le forme di pubblicità da dare all'accordo medesimo.

In ogni caso copia dell'accordo di mobilità deve essere affissa in luogo accessibile a tutti.

6. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna amministrazione interessata, o loro delegati, e dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 e sono sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi, ai sensi dell'art. 51, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

7. La mobilità è disposta nei confronti dei dipendenti a seguito di adesione scritta degli stessi, da inviare entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di mobilità all'amministrazione di appartenenza ed a quella di destinazione, unitamente al proprio *curriculum*.

8. Il dipendente è trasferito entro il quindicesimo giorno successivo, purché in possesso dei requisiti richiesti. In caso di più domande, per i dipendenti inquadrati nelle posizioni funzionali dal I al VI livello, la scelta avviene mediante compilazione di graduatorie sulla base dell'anzianità di servizio complessiva nella posizione di appartenenza nonché della situazione personale e familiare e della residenza anagrafica. Per i dipendenti di VII e VIII livello, l'amministrazione di destinazione opera le proprie scelte motivate sulla base di una valutazione comparata del *curriculum* professionale e di anzianità di servizio presentato da ciascun candidato in relazione al posto da ricoprire.

9. Il rapporto di lavoro continua, senza interruzioni, con l'amministrazione di destinazione e al dipendente sono garantite la continuità della posizione pensionistica e previdenziale nonché la posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizioni.

10. Ove si tratti di profili dichiarati in esubero ai sensi delle vigenti disposizioni, la mobilità del dipendente può riguardare anche posti di profilo professionale diverso da quello di appartenenza — ma dello stesso livello retributivo — di cui il dipendente possieda i requisiti previsti per l'accesso mediante concorso ovvero posti di posizione funzionale inferiore. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la dinamica retributiva della nuova posizione con riassorbimento del trattamento economico in godimento, ove superiore, a seguito dei futuri miglioramenti.

11. Le amministrazioni che intendono stipulare accordi di mobilità possono avvalersi dell'attività di rappresentanza ed assistenza dell'A.RA.N., ai sensi dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n. 29/1993.

12. Le amministrazioni trasmettono gli accordi di mobilità stipulati ai sensi del presente articolo all'osservatorio di cui all'art. 11, comma 4, del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995».

Art. 6.

1. Nel titolo III del CCNL stipulato il 6 luglio 1995, dopo il capo VI, è aggiunto il capo VII - Estinzione del rapporto di lavoro, con i seguenti articoli 27-*ter* e 27-*quater*:

«Art. 27-*ter* (*Cause di cessazione del rapporto di lavoro*). — 1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati negli articoli 21, 22 e 25 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, ha luogo:

a) al compimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio previsti dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione;

b) per dimissioni del dipendente;

c) per decesso del dipendente.

Art. 27-*quater* (*Obblighi delle parti*) — 1. Nel primo caso di cui alla lettera *a)* dell'art. 27-*ter*, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista. L'amministrazione comunica comunque per iscritto l'intervenuta risoluzione del rapporto. Nel secondo caso di cui alla lettera *a)* dell'art. 27-*ter*, l'amministrazione può risolvere il rapporto senza preavviso, salvo domanda dell'interessato per la permanenza in servizio oltre l'anzianità massima, da presentarsi almeno un mese prima del verificarsi della condizione prevista.

2. Nel caso di dimissioni del dipendente, questi deve darne comunicazione scritta all'amministrazione rispettando i termini di preavviso».

Art. 7.

L'art. 39 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995 è sostituito dal seguente:

«1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:

due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;

tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;

quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni.

2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.

3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.

4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'amministrazione ha diritto di trattenere su

quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.

5. È in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.

6. L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.

7. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti.

8. In caso di decesso del dipendente, l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del Codice civile nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.

9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento accessorio riconosciute in caso di malattia superiore a quindici giorni secondo la tabella n. 1 allegata al presente contratto».

Art. 8.

1. Nel testo dell'art. 22, comma 3, del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, sono soppresse le parole «... e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente.».

2. Nel testo dell'art. 31 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, sono aggiunti i seguenti commi 6 e 7:

«6. Nel caso in cui il fondo per il finanziamento del trattamento accessorio calcolato ai sensi del comma 1, risulti inferiore al fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990 previsto per l'anno 1995, esso viene rideterminato sommando al fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi del citato art. 5, previsto per l'anno 1995, al netto delle economie di gestione, un importo corrispondente al 6% del fondo calcolato in base al comma 1, nonché le economie di gestione eventualmente conseguite nell'anno 1995 ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990.

7. Le amministrazioni del comparto di nuova istituzione possono determinare le risorse del fondo di cui al comma 1 con i criteri dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990».

3. L'art. 32, comma 2, del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995 è così sostituito:

«Possono avvalersi della facoltà di cui al comma 1, gli enti non dissestati e non strutturalmente deficitari secondo le vigenti disposizioni, e che abbiano realizzato le seguenti innovazioni:

a) attuazione dei principi di razionalizzazione di cui al titolo I del decreto legislativo n. 29 del 1993;

b) ridefinizione delle strutture organizzative e delle funzioni dirigenziali;

c) rilevazione dei carichi di lavoro, se ad essa tenute, e rideterminazione delle piante organiche;

d) istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione.».

4. All'art. 36, comma 6, del CCNL stipulato il 6 luglio 1995 è aggiunto il seguente periodo:

«Per il personale delle Camere di commercio, l'attribuzione dell'indennità avviene alle stesse condizioni di cui al comma 2 ultimo capoverso».

5. All'art. 37 del CCNL stipulato il 6 luglio 1995 è aggiunto il seguente comma 7:

«7. Ai dipendenti che usufruiscono dei distacchi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, competono la retribuzione tabellare nonché tutte le indennità legate alla qualifica spettanti prima del distacco. Agli stessi dipendenti non sono corrisposti i compensi legati alla produttività o comunque collegati all'effettivo esercizio delle prestazioni».

6. Al testo del presente CCNL è allegata la seguente tabella «A», riguardante l'applicazione della disciplina in materia di assenze per malattia.

Art. 9.

1. Nel CCNL stipulato il 6 luglio 1995, dopo l'art. 44, è aggiunto il seguente art. 44-*bis:*

«Art. 44-*bis (Disposizioni particolari).* — 1. Al personale che già nella vigenza dei precedenti contratti ne era destinatario, continuano ad applicarsi gli articoli 50 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 268 del 1987, nonché gli articoli 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990, fatto salvo quanto di seguito disposto:

l'art. 41, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990 è così sostituito: "il calendario, sulla base della normativa ministeriale, prevede l'interruzione per Natale e per Pasqua; in tali periodi e negli altri di chiusura delle scuole il personale è a disposizione per attività di formazione e aggiornamento programmate dall'ente o per attività lavorative connesse alla qualifica funzionale di inquadramento nell'area di appartenenza.";

l'art. 41, comma 4, e l'art. 42, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990 sono così sostituiti: "Del restante monte ore, almeno centoventi ore annue sono da destinare all'organizzazione del lavoro, alla programmazione didattica, alla gestione sociale, all'aggiornamento professionale.";

l'art. 42, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990 è così sostituito: "Il calendario prevede l'interruzione per Natale e per Pasqua; in tali periodi e negli altri di chiusura delle scuole il personale è a

disposizione per attività di formazione e aggiornamento programmate dall'ente o per attività lavorative connesse alla qualifica funzionale di inquadramento nell'area di appartenenza.";

Le parti si danno atto che la disciplina del personale addetto alle istituzioni educative e scolastiche, nonché del personale addetto alla formazione professionale, presenta aspetti particolari la cui definizione avverrà con apposito accordo entro il 31 maggio 1996, in previsione dell'anno scolastico 1996-1997, tenendo conto di alcune materie previste dal contratto della scuola che possano essere rilevanti per il personale interessato.

2. Le province che in applicazione dell'art. 49, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990 abbiano previsto, in relazione al proprio ordinamento, l'istituzione di unità operative complesse e non abbiano ancora dato integrale attuazione al disposto dello stesso articolo, possono tuttora darvi applicazione anche ai fini dell'inquadramento del relativo personale.

3. Fino alla revisione dell'ordinamento prevista dall'art. 42, il livello economico differenziato di cui agli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990, può essere attribuito anche al personale individuato dall'art. 34, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Tale personale concorre a determinare la percentuale di cui all'art. 35, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990. In conformità a quanto previsto dall'art. 37, comma 5, gli importi dei livelli economici differenziati, anche di nuova attribuzione, restano confermati nei valori previsti dalla previgente disciplina, senza tener conto degli incrementi stipendiali derivanti dall'applicazione dell'art. 29.

4. Ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 593 del 1993, il CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie locali si applica anche alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) che non siano state individuate dalle regioni come svolgenti prevalente attività sanitaria. La commissione di cui all'art. 42 verificherà la situazione dei profili sanitari operanti presso le IPAB e presso le altre eventuali strutture degli Enti locali in rapporto ai corrispondenti profili del Servizio sanitario nazionale.

5. Si conferma la piena vigenza, nel comparto, dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983 e dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 268 del 1987».

Art. 10.

1. Le disposizioni contenute nell'art. 4, comma 1, secondo e quarto alinea, e comma 2, nell'art. 8, commi 2, 3 e 4, nell'art. 9, comma 1 (nella parte in cui non modifica precedenti disposizioni), commi 2, 3, 4 e 5, hanno effetto dalla mezzanotte del 6 luglio 1995. Tutte le altre disposizioni del presente contratto hanno effetto dalla data della sua sottoscrizione.

2. In relazione alle materie disciplinate nei precedenti articoli, ad integrazione di quanto previsto nell'art. 47 del CCNL del 6 luglio 1995, sono inapplicabili, le seguenti disposizioni:

art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990 (contributi sindacali);

art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983 (periodo di prova);

art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 (dimissioni).

TABELLA «A»

ASSENZE PER MALATTIA - ESEMPI PRATICI

1. *Applicazione dell'art. 21, comma 1.*

1.1. Si supponga che un dipendente, dopo il 6 luglio 1995, si assenti per malattia secondo il seguente schema:

dal 10 settembre 1995 al 10 novembre 1995 (due mesi);

dal 15 gennaio 1996 al 15 novembre 1996 (dieci mesi);

dal 20 luglio 1998 al 20 febbraio 1999 (sette mesi, ultimo episodio morboso).

Per stabilire se e quando sarà superato il cosiddetto «periodo di comporto» è necessario:

sommare le assenze intervenute nei tre anni precedenti la nuova malattia;

sommare a tali assenze quelle dell'ultimo episodio morboso.

Applicando tali regole si ha:

totale assenze effettuate dal 19 luglio 1995 al 19 luglio 1998: dodici mesi;

ultimo episodio morboso: sette mesi;

totale: diciannove mesi.

Al 20 gennaio 1999 il dipendente avrà totalizzato diciotto mesi di assenza. Dal 21 gennaio 1999 egli avrà quindi superato il periodo massimo consentito di assenza retribuita (salva la possibilità di fruire di un ulteriore periodo di assenza non retribuita di diciotto mesi).

1.2. Si supponga ora che il dipendente si assenti secondo il seguente schema:

dal 10 settembre 1995 al 10 novembre 1995 (due mesi);

dal 15 gennaio 1996 al 15 novembre 1996 (dieci mesi);

dal 20 dicembre 1997 al 20 giugno 1998 (sei mesi);

dal 20 dicembre 1999 al 20 gennaio 2000 (un mese, ultimo episodio morboso).

Applicando le regole illustrate nel punto 1.1. si può verificare che il dipendente ha ancora diritto alla conservazione del posto, con retribuzione per un periodo di undici mesi (salva la possibilità di fruire di un ulteriore periodo di assenza non retribuita di diciotto mesi).

Infatti:

totale assenze effettuate dal 19 dicembre 1996 al 19 dicembre 1999: sei mesi;

ultimo episodio morboso: un mese;

totale: sette mesi.

Al 20 giugno 1998 il dipendente completa, ma non supera, il periodo consentito; successivamente egli non effettua assenze fino al 20 dicembre 1999, con la conseguenza che al fine del computo dei tre anni si dovrà andare a ritroso fino al 19 dicembre 1996, senza tener conto delle assenze precedenti tale ultima data. Al 20 gennaio 1999 egli avrà totalizzato solo sette mesi di assenza.

2. *Applicazione dell'art. 21. comma 7 - Trattamento economico.*

2.1. Per stabilire il tipo di trattamento economico da applicare al caso concreto è innanzitutto necessario stabilire, secondo le regole illustrate nel punto 1, quante assenze sono state effettuate negli ultimi tre anni e sommare a queste ultime quelle del nuovo episodio morboso. Fatto questo si tratta di applicare meccanicamente quanto stabilito nel comma 7, dell'art. 21 e, fino alla scadenza del contratto, nel comma 15 dello stesso articolo. Per stare agli esempi fatti nel punto 1, il dipendente avrà diritto al seguente trattamento economico:

Caso illustrato nel punto 1.1.:

dal 10 settembre 1995 al 10 novembre 1995 (due mesi), intera retribuzione;

dal 15 gennaio 1996 al 15 novembre 1996 (dieci mesi), intera retribuzione fino al 15 agosto 1996; 90% della retribuzione fino al 15 novembre 1996;

dal 20 luglio 1998 al 20 febbraio 1999 (sette mesi), 50% della retribuzione fino al 20 gennaio 1999.

Dal 21 gennaio 1999 l'assenza non è retribuita (questo a prescindere dall'eventuale richiesta fatta ai sensi del comma 2, dell'art. 21).

Caso illustrato nel punto 1.2:

dal 10 settembre 1995 al 10 novembre 1995 (due mesi), intera retribuzione;

dal 15 gennaio 1996 al 15 novembre 1996 (dieci mesi), intera retribuzione fino al 15 agosto 1996; 90% della retribuzione fino al 15 novembre 1996;

dal 20 dicembre 1997 al 20 giugno 1998 (sei mesi), 50% della retribuzione;

dal 20 dicembre 1999 al 20 gennaio 2000 (un mese), 100% della retribuzione.

N.B. Trattandosi di assenze di lunga durata, in entrambi i casi esemplificati, durante i periodi di retribuzione intera deve essere corrisposto anche il trattamento economico accessorio come determinato nella tabella n. 1 allegata al CCNL stipulato in data 6 luglio 1995. A prescindere dalla durata della malattia, viene sempre corrisposto l'assegno per il nucleo familiare. Inoltre, come già precisato, fino alla scadenza del contratto trova applicazione l'art. 21, comma 15, ultimo capoverso.

3. *Applicazione dell'art. 21 ultimo comma - Fase transitoria.*

Il nuovo regime si applica solo alle assenze iniziate dopo la data di stipulazione del contratto (6 luglio 1995) o a quelle che, pur iniziate in precedenza, proseguano dopo tale data. In tale ultima ipotesi, il nuovo regime si applicherà solo alla parte di assenza che prosegue dopo la data di stipulazione del contratto. Le assenze effettuate in precedenza sono quindi azzerate; delle stesse non si dovrà mai tener conto, né ai fini della determinazione del periodo di conservazione del posto, né ai fini della determinazione del trattamento economico. È quindi di tutta evidenza che il nuovo sistema potrà funzionare a pieno solo dopo tre anni dalla data di stipulazione del contratto (6 luglio 1995).

4. *Assenze per malattia nel rapporto a tempo determinato.*

4.1. Periodo di conservazione del posto.

Coincide con la durata del contratto, ma non può in nessun caso essere superiore a quello stabilito per il personale a tempo indeterminato dall'art. 21, commi 1 e 2. Il rapporto di lavoro, inoltre, cessa comunque allo scadere del termine fissato nel contratto.

Un dipendente assunto a tempo determinato per sei mesi, ad esempio, avrà diritto, al massimo, alla conservazione del posto per sei mesi. Se però egli si ammala dopo quattro mesi dall'inizio del rapporto avrà diritto alla conservazione del posto solo per i restanti due mesi.

4.2. Trattamento economico delle assenze.

4.2.1. Determinazione del periodo massimo retribuibile e relativo trattamento, regola generale.

Si deve verificare, in base alla previsione dell'art. 5 della legge n. 638/1983, richiamato nel testo dell'art. 16 del CCNL, qual'è il periodo lavorato nei dodici mesi precedenti l'insorgenza della malattia. Tale periodo è quello massimo retribuibile.

Se il dipendente si ammala il 15 dicembre 1996, ad esempio, bisogna verificare per quanti giorni ha lavorato dal 15 dicembre 1995 fino al 14 dicembre 1996. Vanno dunque computati anche i periodi di lavoro relativi al rapporto in corso. Tale operazione va ripetuta in occasione di ogni nuovo evento morboso. Il periodo massimo retribuibile varia quindi nel corso del rapporto.

Ai fini della quantificazione del trattamento economico da corrispondere nell'ambito del periodo massimo retribuibile bisogna rispettare la proporzione valida per il personale con rapporto a tempo indeterminato in virtù della quale: nove mesi su diciotto (e cioè la metà del periodo massimo retribuibile) sono retribuiti per intero, tre mesi su diciotto (e cioè un sesto) sono retribuiti al 90% e sei mesi su diciotto (e cioè due sesti) al 50% (o ai due terzi per chi applicava il decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83).

Si consideri il seguente esempio: dipendente che nei dodici mesi precedenti la nuova malattia ha lavorato per sei mesi e si assenti per centoventi giorni:

il periodo massimo retribuibile sarà di sei mesi; di questi sei mesi (centottanta giorni), novanta giorni (la metà) potranno essere retribuiti al 100%; trenta giorni (un

sesto) al 90%; sessanta giorni (due sesti) al 50% (o ai due terzi per chi applicava il decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83).

L'assenza di centoventi giorni del dipendente sarà dunque retribuita al 100% per i primi novanta giorni, mentre i restanti trenta giorni saranno retribuiti al 90%;

Se l'assenza fosse stata di centonovanta giorni (dieci giorni in più del massimo retribuibile) sarebbe stata retribuita nel modo seguente:

novanta giorni al 100%;

trenta giorni al 90%;

sessanta giorni al 50% (o ai due terzi per chi applicava il decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83);

dieci giorni senza retribuzione. Quando l'assenza supera il periodo massimo retribuibile essa non può, infatti, essere retribuita.

Si ricordi inoltre che nessun trattamento economico di malattia può essere corrisposto dopo la scadenza del contratto a termine.

N.B. — Negli esempi fatti si è ipotizzato, per comodità espositiva, che il dipendente effettui un'unica assenza di lunga durata, ma naturalmente, per stabilire quale sia, nell'ambito del periodo massimo retribuibile, il trattamento economico spettante per l'ultimo episodio morboso, si dovranno sommare all'ultima assenza anche tutte quelle precedentemente intervenute (in costanza di rapporto).

4.2.2. Periodo massimo retribuibile inferiore a quattro mesi ma superiore a un mese.

Nel caso che il dipendente abbia lavorato, nei dodici mesi precedenti l'ultimo episodio morboso, per un periodo inferiore a quattro mesi ma superiore a un mese (v. punto successivo), la proporzione sopra illustrata deve essere corretta, perché il CCNL prevede che, nell'ambito del periodo massimo retribuibile, due mesi sono retribuiti al 100% (si noti che la metà di quattro mesi è esattamente sessanta giorni).

Chi ha lavorato solo tre mesi, ad esempio, avrà diritto ad un periodo massimo retribuibile di novanta giorni di cui sessanta giorni da retribuire ai 100%, dieci giorni da retribuire al 90% e venti giorni da retribuire al 50%.

In quest'ultimo caso, infatti, se si applicasse la proporzione illustrata nel punto 4.2.1 avremmo:

quarantacinque giorni (la metà del massimo) da retribuire al 100%;

quindici giorni (un sesto) da retribuire al 90%;

trenta giorni (due sesti) da retribuire al 50% (o ai 2/3 per chi applicava il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983).

Invece, poiché è stato incrementato di 1/3 il periodo retribuibile al 100% per passare dai «normali» quarantacinque giorni, risultanti dall'applicazione della solita proporzione, ai sessanta previsti dalla norma, occorre ridurre proporzionalmente di un terzo i periodi retribuibili al 90 e al 50%.

Quindi:

sessanta giorni (quarantacinque giorni + 1/3) al 100%;

dieci giorni (quindici giorni - 1/3) al 90%;

venti giorni (trenta giorni - 1/3) al 50%.

In un caso del genere, se il lavoratore si assenta per venti giorni sarà retribuito al 100% per tutta la durata dell'assenza; se si assenta per settanta giorni sarà retribuito al 100% per i primi sessanta giorni e al 90% per i successivi dieci giorni; se si assenta per centoventi giorni sarà retribuito al 100% per i primi sessanta giorni, al 90% per i successivi dieci e al 50% per ulteriori venti giorni, mentre per gli altri trenta giorni non sarà retribuito.

4.2.3. Periodo massimo retribuibile garantito.

Nel caso che il dipendente, nei dodici mesi precedenti la malattia, abbia lavorato per un periodo inferiore al mese, ha diritto comunque ad un periodo massimo retribuibile di almeno trenta giorni, perché così prevede espressamente l'art. 5 della legge n. 638 del 1983. Nell'ambito di tale periodo le assenze sono sempre retribuite per intero.

In un caso del genere, se il dipendente si ammala per quaranta giorni, poiché ha diritto alla retribuzione solo per trenta giorni, i primi trenta giorni di assenza sono pagati al 100%, gli ulteriori dieci giorni sono senza retribuzione.

Dichiarazione congiunta

ARAN e CGIL-CISL-UIL delle autonomie locali ribadiscono la volontà di perseguire gli obiettivi contenuti nell'art. 42 del CCNL relativi ai percorsi professionali e di carriera nell'ambito del nuovo ordinamento.

Il confronto, da riprendere il 21 febbraio 1996, dovrà dedicare attenzione prioritaria alla verifica della possibilità di pervenire ad intese relative a percorsi di carriera dei dipendenti che, nell'ambito della vigente disciplina contrattuale — sulla base anche degli elementi forniti dalla sperimentazione in atto — realizzino il riconoscimento e la valorizzazione della crescita professionale derivata dalla formazione e dall'esperienza acquisita all'interno delle amministrazioni favorendo i progetti di ridefinizione delle piante organiche in vista di una ottimizzazione della gestione delle risorse umane.

Dichiarazione congiunta

Le parti negoziali concordano che in riferimento al contenuto dell'art. 9, comma 1, primo, secondo e terzo alinea, del presente contratto è fatta salva la disciplina degli accordi decentrati già sottoscritti.

Dichiarazione a verbale

CGIL F.P. - CISL FILSEL - UIL enti locali confermano che il contenuto del comma 2 dell'art. 9 del presente contratto corrisponde a quanto espresso dalle organizzazioni sindacali e dagli enti e in particolare che:

le province possono, in modo autonomo, determinare quante unità operative complesse istituire tuttora con la conseguente preposizione, ad ognuna di esse, del segretario economo che vi presta servizio.

Roma, 15 febbraio 1996

CGIL F.P. - CISL FILSEL - UIL enti locali

Dichiarazione a verbale

Nell'ambito dell'accordo sulla nuova disciplina del personale addetto alle istituzioni educative e scolastiche ed alla formazione professionale, da definire entro il 31 maggio 1996 e sulla base della consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i, sarà oggetto di riesame e sistemazione organica l'insieme delle norme e discipline contentute nei precedenti decreti del Presidente della Repubblica contrattuali nonché quanto previsto dall'art. 9 del presente accordo.

Roma, 15 febbraio 1996

CGIL/FP - CISL/FILSEL - UIL/EE.LL.

Dichiarazione congiunta

Le parti ribadiscono la volontà di perseguire gli obiettivi contenuti nell'art. 42 del CCNL relativi ai percorsi professionali e di carriera nell'ambito del nuovo ordinamento.

Il confronto, da riprendere il 21 febbraio 1996, dovrà dedicare attenzione prioritaria alla verifica della possibilità di pervenire ad intese relative a percorsi di carriera dei dipendenti che, nell'ambito della vigente disciplina contrattuale — sulla base anche degli elementi forniti dalla sperimentazione in atto — realizzino il riconoscimento e la valorizzazione della crescita professionale derivata dalla formazione e dall'esperienza acquisita all'interno delle amministrazioni favorendo i progetti di ridefinizione delle piante organiche in vista di una ottimizzazione della gestione delle risorse umane.

Dichiarazione a verbale

La RdB-CUB non sottoscrive le «code contrattuali» del comparto regioni-autonomie locali poiché modificano in peggio quanto già stipulato, per le stesse materie, nel CCNL per il medesimo comparto di contrattazione a luglio del 1995.

Roma, 11 maggio 1996

p. *il Coordinamento nazionale RdB-CUB*
PALMIERI

96A3502

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 maggio 1996.

Disposizioni urgenti volte a fronteggiare la situazione d'emergenza determinatasi dalla incontrollabile fuoriuscita di acqua a seguito della perforazione di un pozzo artesiano nell'area dello stabilimento GIAT nel comune di Mongrassano in località Sprandello. (Ordinanza n. 2439).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 con il quale il Ministro dell'interno è delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il proprio decreto in data 24 maggio 1996 con il quale sono delegate al Sottosegretario di Stato, prof. Franco Barberi, le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza previsto dall'art. 5 della medesima legge;

Considerato che in data 9 maggio 1996 nel comune di Mongrassano (Cosenza) in località Sprandello a seguito della perforazione di un pozzo artesiano nell'area dello stabilimento GIAT (conservazione alimentari) si è determinata la incontrollabile fuoriuscita di notevoli volumi d'acqua con pericolo per la pubblica e privata incolumità nonché per le costruzioni e lo stabilimento stesso che occupa circa 1.100 addetti;

Visto il decreto in data 24 maggio 1996 con il quale a seguito della delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 24 maggio 1996 viene dichiarato, a termine del citato art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 30 settembre 1996 lo stato di emergenza per il dissesto verificatosi nel comune di Mongrassano in provincia di Cosenza;

Viste le relazioni del 15 maggio 1996 redatte dal Gruppo nazionale difesa dalle catastrofi idrogeologiche e dalla Commissione grandi rischi da cui risulta che il

fenomeno è di rilevante gravità e sono indicate le possibili azioni atte ad evitare fuoriuscita d'acqua dal pozzo;

Considerato che il fenomeno in atto comporta l'allagamento della strada provinciale di Mongrassano, di un tratto della strada statale 19 e che limitrofe alla zona interessata corrono la ferrovia della Calabria e l'autostrada A3, che permanendo la fuoriscita di acque, sabbia e argilla tali infrastrutture potrebbero correre pericolo di chiusura al traffico e in prospettiva potrebbero verificarsi fenomeni di subsidenza per l'enorme quantità di materiale sabbioso e argilloso fuoriuscito, che pertanto si è reso necessario acquisire il parere della Commissione grandi rischi nonché di interpellare la società AGIP S.p.a. esperta in lavori di scavo e «spegnimento» di pozzi in emergenza allo scopo di definire una soluzione operativa d'intervento che dia sufficienti garanzie di riuscita;

Considerato che l'ipotesi proposta dall'AGIP S.p.a. consistente nella cementazione del pozzo con idonee miscele ad alta densità, è ritenuta verosimilmente idonea per la soluzione del problema e che la stessa AGIP S.p.a. ha dichiarato di avere immediata disponibilità per intervenire in tal senso;

Ravvisata la necessità di intervenire con urgenza e di predisporre la misure e le attività necessarie al superamento dell'emergenza che pertanto è stato richiesto alla stessa AGIP S.p.a. di predisporre un piano di primo intervento contenente le linee tecniche e la valutazione economica preliminare dell'intervento da porre in essere nonché i tempi di attuazione;

Valutato accettabile il piano di primo intervento prodotto dall'AGIP S.p.a. in data 29 maggio 1996 che prevede costi iniziali ammontanti in lire 880 milioni, anche in relazione all'urgenza di iniziare l'opera di «spegnimento» del pozzo;

Ritenuto che oltre ai lavori proposti dall'AGIP S.p.a. debbano essere previsti idonei sistemi e strumenti di controllo e monitoraggio degli effetti prodotti nel contesto idrogeologico della zona di intervento al fine di prevenire eventuali possibili fenomeni negativi sulle fabbriche circostanti;

Avvalendosi dei poteri conferitigli;

Dispone:

Art. 1.

1. Il prefetto di Cosenza è delegato per l'attuazione degli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza determinatosi a seguito della perforazione di un pozzo artesiano di notevoli dimensioni e profondità che ha provocato una incontrollabile fuoriuscita di acqua mista a sabbia e argilla con pericolo per la pubblica e privata incolumità.

2. Il prefetto provvederà, altresì, per l'attuazione del controllo e monitoraggio a fini preventivi del contesto idrogeologico della zona interessata successivamente allo «spegnimento» del pozzo.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui sopra sono dichiarati urgenti ed indifferibili ed il commissario delegato coordina l'attuazione degli stessi avvalendosi della struttura periferica tecnico-amministrativa del provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Calabria che provvederà anche alla stipula del contratto ed alla direzione dei lavori nonché ad autorizzare il relativo pagamento delle somme dovute all'esecutore.

Art. 3.

1. Il commissario delegato è autorizzato a procedere nella conduzione degli interventi della presente ordinanza in deroga alle norme di contabilità dello Stato ed ad affidare eventuali lavori ed interventi di completamento o integrativi, compresi quelli di monitoraggio e controllo, a mezzo di trattativa privata.

Art. 4.

1. Alla esecuzione dei lavori urgenti necessari allo «spegnimento» del pozzo provvede la società AGIP S.p.a. particolarmente esperta nel settore d'intervento sulla base del piano di primo intervento prodotto in data 29 maggio 1996 ed ammontante a lire 880 milioni.

2. L'AGIP S.p.a. è autorizzata ad utilizzare per l'esecuzione dei lavori i propri fornitori ufficiali agli stessi prezzi di cui ai contratti vigenti tra questi e l'AGIP stessa.

Art. 5.

1. I lavori dovranno iniziare possibilmente il giorno successivo dalla data della presente ordinanza.

2. Successivamente alla ultimazione degli interventi verrà predisposto un idoneo sistema di monitoraggio e controllo preventivo degli effetti della falda nell'intorno del pozzo a seguito dello spegnimento dello stesso.

Art. 6.

1. È nominata, in deroga alle norme vigenti in materia, una commissione tecnico-scientifica coordinata dal prof. Alessandro Guerricchio, ordinario della cattedra di geologia applicata dell'Università della Calabria, e composta dal prof. Pasquale Versace, ordinario della cattedra di bonifica e sistemazioni idrauliche dell'Università della Calabria, dal prof. Giovanni Dente, associato cattedra di geotecnica dell'Università della Calabria, dal prof. Eugenio Pugliese Carratelli, supplente cattedra meccanica dei fluidi dell'Università della Calabria e dal prof. Beniamino Sirangelo, associato idrogeologia tecnica dell'Università di Salerno con l'incarico di supporto scientifico del prefetto delegato e con il compito di verificare costantemente l'efficacia delle opere eseguite e di predisporre gli interventi di monitoraggio e controllo successivi all'ultimazione delle opere.

Art. 7.

1. Per l'esecuzione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato è autorizzato alla complessiva spesa di lire 1.200 milioni posta a carico del capitolo 7615 rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio per l'anno finanziario 1996; detto importo verrà erogato al delegato in una unica soluzione.

Art. 8.

1. Il commissario delegato è tenuto all'osservanza, ai fini della rendicontazione, dell'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A3503

ORDINANZA 30 maggio 1996.

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle strutture danneggiate e per il riassetto idrogeologico dell'area interessata dall'evento alluvionale del 13 marzo 1995 nella provincia di Catania - Integrazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2403 del 18 aprile 1995. (Ordinanza n. 2440).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 1996, con il quale il Ministro dell'interno è stato delegato ad esercitare tutte le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il proprio decreto in data 24 maggio 1996 con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza previsto dall'art. 5 della medesima legge;

Visto le relazioni dell'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Catania n. 10083 del 4 aprile 1995, n. 11094 dell'8 aprile 1995 e n. 2971 del 25 settembre 1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 1995 con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza nelle aree della provincia di Catania interessate dall'evento alluvionale del 13 marzo 1995;

Vista l'ordinanza n. 2403 del 18 aprile 1995 con la quale sono stati stanziati lire 9.000 milioni per far fronte agli interventi più urgenti, con onere gravante sulla disponibilità del capitolo 7615 sub 6 dello stato di Previsione della presidenza del Consiglio del Ministri per l'anno 1995, attualmente in corso di completamento e precisamente:

	In milioni di lire
Comune di Acireale:	
Rifacimento e consolidamento collettore fognante via Atanasia e via Cosentino. . .	2.500
Comune di Giarre:	
Ricostruzione tratto fognatura mista in via Pirandello, Calipoli, Meli, Calderai, ecc.. .	5.000
Ripristino acquedotto Predizio/Zinghirini	500
Comune di Riposto:	
Ripazione e consolidamento fognatura mista viale Immacolata.	1.000

Visto che la regione siciliana ha disposto, come previsto nella precedente ordinanza n. 2403 del 18 aprile 1995, il finanziamento di lire 8.500 milioni giusto art. 2 legge regionale 27 settembre 1995, n. 56, con onere gravante sul bilancio pluriennale della regione, cod. 1005 per il biennio 1995-96 cap. 21257, per l'eseczione delle seguenti opere già previste nella superiore ordinanza n. 2403/95:

	In milioni di lire
1. *Comune di Acireale:*	
Consolidamento edifici privati	3.000
2. *Comune di Giarre:*	
Canale scolmatore	5.000
Consolidamento edifici	500

Considerato che la regione siciliana ha inoltre previsto il finanziamento di lire 30.000 milioni, giusto art. 5 della legge regionale 18 maggio 1995, n. 42, con onore gravante in parte dalle disponibilità accantonate dal CIPE a valere in fondi della legge 1° marzo 1986, n. 64, di cui alla delibera CIPE del 20 novembre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 9 del 12 gennaio 1996 per l'esecuzione dei seguenti lavori:

	In milioni di lire
A) INTERVENTO SUI TORRENTI:	
1. Sistemazione del torrente Lavinaio-Platani nei territori dei comuni di Acibonaccorsi, Aci S. Antonio, Acicatena, Acireale	2.200
2. Torrente Micchia e bacino affluenti nei territori del comuni: Giarre, Mascali, Riposto	2.500
3. Torrente Salto del corvo e bacino affluenti nei territorio nel comune di Mascali	3.000

	In milioni di lire
4. Ripristino funzionalità idraulica torrente Junco nei territori dei comuni di Giarre e Riposto	1.000
5. Torrente San Leonardello e affluente c.da Volpe, comuni di Giarre, S. Venerina, Riposto	800
6. Torrente Caravelle nel territorio del comune di Giarre	300
7. Torrente Vallone Grande nel comune di S. Venerina	250
8. Sistemazione idraulica torrente Balbo nel territorio di Riposto	750
9. Sistemazione idraulica Vallone balbo nel territorio di Giarre	250
10. Torrente Pricoco (attraversamento FF.S e azienda APAS) nel territorio del comune di Riposto	350
11. Torrente Minissale - comune Fiumefreddo	400
12. Torrente delle Forche - comune di Fiumefreddo	150
13. Torrente S. Maria la Strada ed affluenti Continella e Vallone s.n. nel territorio del comune di Giarre	500
B) INTERVENTI NEI COMUNI:	
Comune di Acireale:	
1. Canale di gronda per lo smaltimento acque di superficie del comune di Acireale dallo svincolo sud s.s. 114 fino al recapito a mare	5.000
2. Canale di gronda a protezione dell'abitato di S. Maria La Scala frazione Suffragio (Timpa) in corrispondenza della s.s. 114.	1.000
3. Consolidamento e ripristino canale di scarico acque piovane nord via Paolo Vasta (Timpa)	2.000
4. Consolidamento frana via Tocco (Timpa)	1.500
5. Consolidamento frana sorgente Mulino (Timpa)	1.000
6. Consolidamento e rifacimento terrazzamenti (Timpa)	1.000
7. Ripristino acquedotto S. Venera	150
8. Ripristino copertura edifici pubblici scuole medie P. Vasta - Galilei e biblioteca Zelante	500
Comune di Mascali:	
1. Interventi di ripristino della viabilità ordinaria della frazione Nunziata delle vie Cutida, Cutrazzo, Rinazzo e Carrata con canalizzazione delle acque di superficie ed il loro deflusso	1.500
Comune di Acicatena:	
1. Segnala in prima priorità interventi ripristino viabilità	400
Comune di Aci S. Antonio:	
1. Collettore acque bianche ex torrente Monte Arena	2.000
Comune di Piedimonte:	
1. Interventi ripristino viabilità	150
Comune di Santa Venerina:	
1. Ripristino viabilità di opere a salvaguardia S.P. 4/1 e via Codavolpe	1.000
Comune di Linguaglossa:	
1. Interventi per	100
Comune di S. Alfio:	
1. Interventi per	80
Comune di S. Giovanni La Punta:	
1. Interventi per	170
Totale A+B	30.000

Considerata l'esigenza di estendere anche alle opere finanziate dalla regione siciliana le procedure dell'ordinanza n. 2403/95 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzata all'accelerazione degli interventi ritenuti di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili

Ravvisata l'opportunità di aderire alla richiesta della regione siciliana - assessorato ai lavori pubblici n. 170 del 1° febbraio 1996, per l'esecuzione degli interventi di cui sopra, dichiarati urgenti ed indifferibili dall'ufficio del genio civile di Catania, volti ad eliminare situazioni di pericolo esistente e a prevenire maggiori danni e ritenuto che le suddette opere sono essenziali per il soddisfacimento delle esigenze primarie delle popolazioni e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Vista la relazione predisposta dal Dipartimento per la protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

A completamento delle attività in corso il prefetto di Catania provvederà anche all'attuazione del programma di interventi indicati in premessa e finanziati con fondi della regione siciliana entro un termine non superiore a mesi dodici dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, avvalendosi delle procedure, deroghe e disposizioni di cui all'ordinanza n. 2403 del 18 aprile 1995.

Art. 2.

Il prefetto di Catania invierà al Dipartimento per la protezione civile e al competente assessorato regionale lavori pubblici entro novanta giorni per la formalizzazione dei relativi decreti di finanziamento, copia dei progetti e degli elaborati tecnici esecutivi degli interventi debitamente approvati dagli organi competenti al fine del riscontro di idoneità delle previsioni progettuali con le finalità del finanziamento.

L'assessorato regionale ai lavori pubblici provvederà ad accreditare al predetto i fondi necessari per l'esecuzione delle opere.

Art. 3.

Al conferimento degli incarichi di collaudo dei lavori provvede l'assessorato regionale ai lavori pubblici sulla base della legislazione regionale vigente in materia.

Art. 4.

Per quanto non modificato o integrato con la presente ordinanza restano confermate le disposizioni dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2403 del 18 aprile 1995.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A3504

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 marzo 1996.

Proroga dei termini per la cessione gratuita alla Croce rossa italiana dei mobili e dei materiali riconosciuti inservibili in dotazione agli uffici statali.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 578, con il quale all'art. 7 fu stabilito che fino al 30 giugno 1936 e salvo proroghe di cinque anni:

tutti gli uffici statali, gli stabilimenti e gli enti dipendenti dallo Stato nonché le province e i comuni le Istituzioni pubbliche di beneficenza e tutti gli enti posti sotto il controllo e la vigilanza dello Stato, cedessero alla Croce rossa italiana gli atti di archivio da eliminare con le formalità di cui all'art. 69 del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, nonché le pubblicazioni, i bollettini, gli stampati dichiarati fuori uso;

tutti gli uffici statali su richiesta delle singole amministrazioni e con l'autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato cedessero alla Croce rossa italiana i mobili ed i materiali riconosciuti inservibili;

Visti i decreti luogotenenziali 22 giugno 1944, n. 154 e 5 settembre 1944, n. 202, rispettivamente sulla ricostruzione del Ministero del tesoro e sulla ripartizione delle attribuzioni e del personale tra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 1° luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1991, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 137, con il quale i precedenti termini di proroga per la cessione gratuita alla Croce rossa italiana sono stati stabiliti sino al 30 giugno 1996;

Ritenuta l'opportunità di prorogare ulteriormente il predetto termine in virtù della facoltà concessa dall'ultimo capoverso del già menzionato art. 7 del regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84;

Decreta:

Il termine 30 giugno 1996 di cui al su citato decreto del Ministro del tesoro 1° luglio 1991 è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2001.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 2 marzo 1996

Il Ministro: DINI

96A3548

DECRETO 29 maggio 1996.

Modificazioni al decreto ministeriale 30 aprile 1994 concernente l'individuazione degli investitori istituzionali ai fini della legge 25 gennaio 1994, n. 86.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 86 (di seguito «legge»), concernente l'istituzione e la disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406 convertito nella legge 29 novembre 1995, n. 503 (di seguito «legge n. 503/1995») che ha apportato modificazioni e integrazioni alla legge;

Visto il proprio decreto del 30 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 maggio 1994, n. 105 con il quale, tra l'altro, sono stati individuati i soggetti qualificabili come investitori istituzionali, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge;

Ritenuto di dover procedere alla modificazione e all'integrazione del citato decreto in conseguenza delle variazioni apportate all'art. 4, comma 6, della legge dall'art. 2 della legge n. 503/1995;

Decreta:

L'art. 3 del decreto ministeriale 30 aprile 1994 è sostituito dal seguente:

«*1.* Sono considerati investitori istituzionali:

a) lo Stato e gli enti locali;

b) gli enti pubblici previdenziali ed assistenziali;

c) le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro derivate da operazioni poste in essere nell'ambito della legge 30 luglio 1990, n. 218.

2. Per investitori istituzionali si intendono i soggetti nazionali ed esteri che per disposizioni di legge o vincoli di statuto investono professionalmente le disponibilità raccolte in beni immobili o partecipazioni in imprese immobiliari.

3. Rientrano tra i soggetti di cui al comma 2:

a) le imprese di assicurazione;

b) le forme di previdenza obbligatoria e le altre forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni;

c) le società autorizzate alla gestione di fondi immobiliari chiusi, in relazione all'investimento del loro patrimonio in quote dei fondi immobiliari chiusi gestiti ad esse consentito.

4. Ai soli fini dell'applicazione della legge, sono ricompresi nella nozione di cui al comma 2 anche i soggetti sottoindicati nazionali ed esteri che per l'attività esercitata risultano qualificati nella valutazione del rischio connesso con gli investimenti del settore:

a) le banche;

b) le società che esercitano attività di leasing immobiliare.

5. Non sono in ogni caso considerati investitori istituzionali le società aventi l'esercizio di attività immobiliari quale oggetto principale dell'attività sociale.

6. La Banca d'Italia, nell'ambito dei poteri di approvazione del regolamento del fondo ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge, verifica che gli investitori istituzionali ivi previsti, ove diversi dai soggetti indicati ai commi 1, 3 e 4, soddisfino i criteri di cui al comma 2».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A3507

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 maggio 1996.

Scioglimento della società cooperativa «La Fortuna», in La Spezia, e della società cooperativa «La Vernazzese», in Vernazza.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI LA SPEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18, primo comma, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione in data 6 marzo 1996 che demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'emanazione di decreti dirigenziali di scioglimento delle cooperative edilizie;

Visto il verbale ispettivo dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

1) società cooperativa «La Fortuna», con sede in La Spezia, costituita con atto a rogito notaio Ferrara in data 20 febbraio 1964, rep. 60470, reg. soc. 1912, tribunale di La Spezia, BUSC n. 332/86034;

2) società cooperativa «La Vernazzese», con sede in Vernazza (La Spezia), costituita con atto a rogito notaio Calabrese De Feo in data 13 maggio 1981, rep. 247, reg. soc. 4528, tribunale di La Spezia, BUSC n. 887/184257.

La Spezia, 27 maggio 1996

Il direttore reggente: DI STEFANO

96A3509

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 3 maggio 1996.

Conferma di validità del disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti per segnaletica stradale.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto in data 31 marzo 1995 n. 1584, relativo all'approvazione del disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti impiegate per la costruzione dei segnali stradali;

Considerato che per la determinazione dei livelli di qualità previsti nel citato decreto occorre eseguire alcune prove di laboratorio che comportano un impiego temporale superiore ai tre mesi;

Considerato che il decreto 31 marzo 1995 è stato pubblicato solo in data 9 maggio 1995 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 per la necessità di completare l'iter procedurale per la pubblicazione;

Considerato che alla data odierna non tutti i produttori di pellicole rettoriflettenti interessati ad acquisire la

certificazione di conformità dei loro prodotti sono riusciti a completare il lungo ciclo di prove di laboratorio previste;

Attesa anche la necessità di garantire le più ampie condizioni di concorrenzialità per la commercializzazione delle pellicole retroriflettenti impiegate per la costruzione di segnali stradali;

Tutto ciò premesso e considerato;

Decreta:

1. È confermata la validità del decreto ministeriale n. 1584 del 31 marzo 1995 relativo all'approvazione del disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti impiegate per la costruzione dei segnali stradali.

2. Fino alla data del 1° luglio 1996 sono comunque consentite, per tutte le ditte di cui alle premesse, le certificazioni rilasciate nel rispetto delle norme previgenti.

Roma, 3 maggio 1996

Il Ministro: BARATTA

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1996
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 143

96A3512

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 aprile 1996.

Approvazione del certificato relativo alla richiesta di rimborso degli interessi maturati sulle anticipazioni straordinarie di tesoreria attivate dagli enti locali in conseguenza della proroga, concessa ai comuni interessati dagli eventi alluvionali del novembre 1994, dei termini previsti per il versamento dell'I.C.I. e dell'I.C.I.A.P. per gli anni 1994 e 1995.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, il quale prevede, in deroga all'art. 6, comma 8, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che i comuni interessati dagli eventi alluvionali del novembre 1994 sono autorizzati a prorogare al 30 aprile 1996 il termine del 5 maggio 1995 previsto per il versamento a saldo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, nonché i termini per i versamenti in acconto e a saldo dell'imposta comunale sugli immobili e per il versamento dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni dovute per l'anno 1995;

Rilevato che l'art. 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 415 del 1995 prevede, a fronte degli oneri derivanti dall'eventuale ricorso ad anticipazioni di tesoreria sostenuti dai comuni in conseguenza dell'applicazione del citato comma 4, uno stanziamento pari a lire 47,5 miliardi per l'anno 1995 e 22,5 miliardi per l'anno 1996, a titolo di rimborso da parte dello Stato degli interessi maturati sulle citate anticipazioni;

Considerato che le modalità attuative del citato rimborso devono essere disciplinate, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del più volte citato decreto-legge n. 415 del 1995, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Gli enti interessati al rimborso degli oneri derivanti dagli interessi maturati sulle anticipazioni straordinarie di tesoreria — attivate in conseguenza dell'applicazione dell'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 415 del 1995 — sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 luglio 1996, apposita certificazione sottoscritta dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità indicate nel presente decreto.

Art. 2.

Gli enti locali devono a tal fine indicare separatamente nell'apposito certificato l'ammontare degli interessi maturati per ciascuno degli anni 1995 e 1996 sulle anticipazioni straordinarie attivate per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione delle proroghe per il versamento delle imposte di cui in premessa.

Art. 3.

È approvato l'unito certificato che fa parte integrante del presente decreto. Il certificato, debitamente compilato e firmato deve essere redatto esclusivamente a macchina, nel formato cm 21 × 29,7, conforme all'allegato modello senza correzioni, abrasioni o aggiunte non previste e trasmesse entro il termine perentorio di cui all'art. 1 del presente decreto al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 1996

Il Ministro dell'interno
CORONAS

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro del Tesoro
DINI

Certificato per il rimborso degli interessi maturati sulle anticipazioni straordinarie di Tesoreria in conseguenza della proroga dei termini previsti per il versamento dell'ICI e dell'ICIAP per gli anni 1994 e 1995, concessa ai comuni interessati dagli eventi alluvionali del novembre 1994

Timbro arrivo Ministero

Comune | Prov. | codice ente

I sottoscritti visti i commi 4 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507;

Visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A N O

1) che le anticipazioni straordinarie di tesoreria sono state attivate in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 415 del 1995, per un importo di lire ____________ per l'anno 1995 e lire ____________ per l'anno 1996;
2) che le anticipazioni straordinarie sono state attivate per l'anno 1995 dalla data del ____________ e per l'anno 1996 dalla data del ____________ e che sono state estinte alla data del ____________,
3) che l'importo riscosso dell'I.C.I. 1994 a saldo è stato di lire ____________, dell'I.C.I. 1995 in acconto di lire ____________, dell'I.C.I. 1995 a saldo di lire ____________ e dell'ICIAP 1995 di lire ____________;
4) che gli interessi maturati su tali anticipazioni da ammettere a rimborso dello Stato ammontano a lire ____________ per l'anno 1995 ed a lire ____________ per l'anno 1996, per complessive lire:

in cifre

in lettere

luogo

Timbro ente

data

Il Ragioniere
( )

Il segretario
( )

96A3547

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 20 febbraio 1996.

Criteri per l'attuazione degli interventi in materia di ricerca e innovazione tecnologica previsti dall'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451, di conversione del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 19 luglio 1994, n. 451 di conversione del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali;

Visto l'art. 11 della legge n. 451 citata che prevede misure promozionali in materia di ricerca e innovazione tecnologica e in particolare il primo comma che dispone che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove iniziative di attività di ricerca e di qualificazione e formazione di risorse umane orientate alle esigenze delle attività produttive;

Acquisite le valutazioni della commissione consultiva di esperti nominata con proprio decreto in data 5 luglio 1995;

Decreta:

Art. 1.

Le attività ammissibili al finanziamento ai sensi dell'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451, citata nelle premesse devono riguardare progetti in materia di ricerca e innovazione tecnologica le cui finalità, anche in forma indiretta, siano rivolte alla promozione dei livelli occupazionali, al miglioramento del rapporto tra attività produttive e attività di ricerca e in particolare al sostegno dei processi di sviluppo delle piccole e medie imprese.

Art. 2.

Sono ammissibili al finanziamento:

a) i progetti di ricerca e di riqualificazione e formazione ricompresi in uno specifico programma organico di intervento, destinato a sostenere e a recuperare le strutture di ricerca industriale di cui agli articoli 2 e 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni.

Per il conseguimento delle suddette finalità i progetti possono essere destinati anche alla creazione di imprese di ricerca, nonché, in presenza di tecnologie innovative, di imprese di produzione e di servizi.

b) i progetti di riqualificazione e formazione per ricercatori e tecnici comunque rivolti a promuovere l'utilizzo diffuso della tecnologia innovativa nelle varie aree economico-produttive. In tale ambito i progetti potranno essere rivolti ad attività: di ricerca, di valorizzazione tecnologica, di trasferimento, di controllo e di gestione.

I progetti la cui alle lettere *a)* e *b)* sono approvati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica previa valutazione di una commissione nominata dallo stesso Ministro composta da sei esperti di cui tre designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e tre dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tra i quali il direttore del Dipartimento per la ricerca scientifica e tecnologica con funzioni di presidente.

Per ciascun esperto può essere designato un supplente. La commissione può avvalersi ai fini istruttori della collaborazione di altri esperti di elevata qualificazione per specifiche aree di intervento.

Art. 3.

Ai fini del presente decreto sono considerati prioritariamente:

i progetti di ricerca di contenuto tecnologico innovativo, anche di carattere ambientale;

i progetti la cui realizzazione contribuisca a processi di recupero produttivo e occupazionale, in particolare se connessi a intese a livello governativo;

i progetti che hanno per obiettivo il recupero dei ricercatori e dei tecnici provenienti dai centri di ricerca in crisi, con eventuale riutilizzo delle medesime strutture;

i progetti che prevedono occupazione aggiuntiva di ricercatori e tecnici con particolare riferimento al personale espulso dai processi produttivi;

i progetti i cui risultati sono a beneficio diretto delle piccole e medie imprese.

La ripartizione dei fondi disponibili dovrà tenere conto il modo equilibrato di tutti i suindicati obiettivi prioritari.

Art. 4.

Sono finanziabili le spese relative alle attività di ricerca e di qualificazione e formazione di risorse umane.

I richiedenti possono altresì accedere per i progetti presentati ai sensi del presente decreto ai benefici di cui all'art. 3, comma 15, della legge 19 dicembre 1984, n. 863, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726.

Art. 5.

Le procedure relative alla concessione dei contributi saranno definite con apposito provvedimento dal Ministro dell'università delle ricerca scientifica e tecnologica da adottarsi ai sensi del decreto del Presidente

della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale per quanto di competenza, fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 11 della legge n. 451 citata.

Art. 6.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con apposito decreto provvederà ai sensi dell'art. 11, ultimo comma della legge n. 451 citata, a trasferire dal fondo di cui all'art. 11, comma 31, della legge 24 novembre 1993, n. 537, al Fondo speciale ricerca applicata di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, le somme di lire 50 miliardi relativi all'esercizio 1994, 50 miliardi all'esercizio 1995 e non meno di 50 miliardi per l'esercizio 1996.

Art. 7.

Il presente decreto sarà sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1996

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
SALVINI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1996
Registro n. 1 Università, foglio n. 45.

96A3508

DECRETO 6 maggio 1996.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nell'area storica.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Adrian Alexandru Niculescu;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 12 aprile 1996;

Considerato che il suddetto cittadino comunitario ha svolto attività di ricerca presso università;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nell'area storica, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di «Licence» e «Maîtrise» in storia, e il «Diplome d'Etudes Approfondies» in studi medievali, conseguiti in Francia dal dott. Adrian Alexandru Niculescu, nato a Bucarest il 18 agosto 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1996

Il direttore: D'ADDONA

96A3513

DECRETO 6 maggio 1996.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nell'area delle scienze economiche.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dalla dott.ssa Gloria Sandye;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 12 aprile 1996;

Considerato che il suddetto cittadino comunitario ha svolto attività di ricerca presso università;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nell'area delle scienze economiche, ai sensi della direttiva CEE e del

decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di «D.E.U.G.», «Licence» e «Maitrise» in scienze economiche, e il «Diplome d'etudes approfondies» in scienze economiche, conseguiti in Francia dalla dott.ssa Gloria Sandye, nata a Rabat il 15 gennaio 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1996

Il direttore: D'ADDONA

96A3514

DECRETO 6 maggio 1996.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca nelle aree delle scienze biologiche.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dalla dott.ssa Maria Cristina Martinez Labarga;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 12 aprile 1996;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca nelle aree delle scienze biologiche, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di «Licenciado» in scienze biologiche e di «Doctor» in scienze biologiche, conseguiti in Spagna dalla dott.ssa Maria Cristina Martinez Labarga, nata a Madrid il 17 gennaio 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1996

Il direttore: D'ADDONA

96A3515

DECRETO 6 maggio 1996.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca nelle aree della biologia e della biochimica.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Maurizio Gianni;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 12 aprile 1996;

Considerata l'attività svolta dall'interessato presso università ed enti di ricerca;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca nelle aree della biologia e della biochimica, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui

alle premesse, i titoli di «Maitrise» in biologia umana generale, di «Maitrise» in biochimica e di «D.E.U.G.» in biochimica e biologia, conseguiti in Francia dal dott. Maurizio Gianni, nato a Pavia il 25 luglio 1955.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1996

Il direttore: D'ADDONA

96A3516

DECRETO 6 *maggio 1996.*

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nell'area della letteratura tedesca.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, m. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dalla dott.ssa Stefanie Golish;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 12 aprile 1996;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nell'area della letteratura tedesca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di «Magister Artium» ed il dottorato in letteratura tedesca, conseguiti in Germania dalla dott.ssa Stefanie Golish, nata a Detmold il 29 luglio 1961.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1996

Il direttore: D'ADDONA

96A3517

DECRETO 6 *maggio 1996.*

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nell'area delle scienze matematiche.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dalla dott.ssa Ana Maria Alonso Rodriguez;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 12 aprile 1996;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nell'area delle scienze matematiche, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di «Licenciado» ed il dottorato in scienze matematiche, conseguiti in Spagna dalla dott.ssa Ana Maria Alonso Rodriguez, nata ad Aviles il 4 novembre 1964.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1996

Il direttore: D'ADDONA

96A3518

DECRETO 6 maggio 1996.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nell'area linguistica.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Hugo Thomas Bowles;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 12 aprile 1996;

Considerato che il suddetto cittadino comunitario ha svolto attività di ricerca presso università;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nell'area linguistica, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di «Bachelor of Arts» in lingua e letteratura greca e latina, il «Master of Arts» ed il «Master of Philosophy», conseguiti in Inghilterra dal dott. Hugo Thomas Bowles, nato a Londra il 21 aprile 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1996

Il direttore: D'ADDONA

96A3519

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 9 maggio 1996.

Approvazione del modello di documento di abilitazione relativo al titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio.

IL DIRETTORE GENERALE DEL LAVORO MARITTIMO E PORTUALE

Visto l'art. 123 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, concernente l'approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;

Visto l'art. 296 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima);

Visto l'art. 16 del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 202, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 1996, concernente, tra l'altro, l'istituzione del titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

È approvato il modello di documento di abilitazione relativo al titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio che è conforme all'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1996

Il direttore generale: GIURGOLA

ALLEGATO

(stemma ufficiale della Repubblica)

N. ....

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Circondario marittimo di..

A norma dell'art. 16 del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 202, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 1996, è conferito al sig. ....

nato a .... il ....

e iscritto nelle matricole della gente di mare di...............................

categoria del.. ....

al n. .... il titolo professionale marittimo di

«Conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio»

....

Il capo del circondario

96A3546

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 maggio 1996.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Bivongi».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Bivongi» corredata dal parere espresso dalla regione Calabria;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Bivongi» e del relativo disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1996;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Bivongi» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore a decorrere dalla vendemmia 1996.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1996, i vini a denominazione di origine controllata «Bivongi» provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione sono tenuti ad effettuare ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bivongi», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo dei vigneti previsto nel sopracitato art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2 del disciplinare di produzione, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione di detto vino.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Bivongi» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1996

Il dirigente: ADINOLFI

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bivongi»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Bivongi» è riservata ai vini rosso, riserva, novello rosato e bianco, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 2.

I vini «Bivongi» devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti costituiti, nell'ambito aziendale, dai seguenti vitigni nella proporzione indicata per ciascuno di essi:

«Bivongi» rosso e rosato:

Gaglioppo (localmente detto anche Magliocco) e Greco nero (localmente detto anche Maglioccone), da soli o congiuntamente, dal 30 al 50%;

Nocera, Calabrese (localmente detto anche Nero d'Avola o Mantonico nero) per i territori ove è raccomandato o autorizzato e Castiglione per i territori ove è raccomandato o autorizzato, da soli o congiuntamente, dal 30 al 50%.

Possono concorrere alla composizione ampelografica, dei vigneti, nell'ambito aziendale, destinati alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca nera raccomandati o autorizzati rispettivamente per le province di Reggio Calabria e Catanzaro, fino ad un massimo del 10%.

Possono altresì concorrere alla composizione ampelografica dei vigneti, nell'ambito aziendale, destinati alla produzione di detti vini i vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati rispettivamente per le province di Reggio Calabria e Catanzaro, fino ad un massimo del 15%.

«Bivongi» bianco:

Greco bianco, Guardavalle (localmente detto anche Uva greca) per i territori ove è raccomandato o autorizzato e Montonico (localmente detto anche Mantonico bianco) per i territori ove è raccomandato o autorizzato, da soli o congiuntamente, dal 30 al 50%;

Malvasia bianca e Ansonica per i territori ove è raccomandato o autorizzato, da soli o congiuntamente, dal 30 al 50%.

Possono concorrere alla composizione ampelografica dei vigneti, nell'ambito aziendale, destinati alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati rispettivamente per le province di Reggio Calabria e Catanzaro, fino ad un massimo del 30%.

Il vino a denominazione di origine controllata «Bivongi» rosso può essere prodotto anche nelle tipologie novello e riserva.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Bivongi» devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Bivongi, Camini, Caulonia, Monasterace, Pazzano, Placanica, Riace, Stignano e Stilo in provincia di Reggio Calabria e Guardavalle in provincia di Catanzaro.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Bivongi» devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, unicamente quelli ubicati su terreni di buona esposizione e giacitura collinare e pedocollinare, con esclusione dei fondovalle e di quelli al disopra degli 800 metri sul livello del mare.

È vietata ogni pratica di forzatura.

I sesti di impianto, le forme di allevamento, con esclusione di quelli di tipo espanso, ed i sistemi di potatura, corti, lunghi e misti, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti di vigneto in coltura specializzata, il numero minimo di ceppi per ettaro non dovrà essere inferiore alle 4 mila unità e la produzione media per ceppo non dovrà superare rispettivamente i 3 ed i 3,250 chilogrammi per le uve a bacca nera e quelle a bacca bianca.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Bivongi» non deve essere superiore a tonnellate 12 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per i tipi rosso e rosato ed a tonnellate 13 per il tipo bianco.

Nella coltura promiscua le rese non dovranno superare rispettivamente i 4 ed i 5 chilogrammi per ceppo.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché comunque la produzione totale per ettaro non superi del 20% i limiti massimi sopra indicati. Tale esubero della resa non potrà essere commercializzato come vino a denominazione di origine controllata «Bivongi».

La regione Calabria, può modificare dette rese ai sensi dell'art. 10 della legge n. 164/92, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nonché alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria e Catanzaro.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai tipi rosso e rosato un titolo alcolometrico volumico minimo naturale dell'11,5% ed al tipo bianco del 10,5%.

Le uve destinate alla produzione del tipo rosso designabile con la menzione aggiuntiva riserva devono assicurare al vino stesso un titolo alcolometrico minimo naturale del 12%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio dei vini di cui all'art. 2 devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui al precedente art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali, costanti e tradizionali della zona o comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Il tipo rosso designabile con la menzione aggiuntiva riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

La denominazione di origine controllata «Bivongi» rosso può essere utilizzata per designare il vino novello ottenuto da uve che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione seguendo le vigenti norme per la preparazione dei vini novelli.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Bivongi» rosso:

colore: rosso più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso, caratteristico, delicato;

sapore: secco, armonico, gradevole, talvolta fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Bivongi» rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: secco, gradevole, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Bivongi» bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso, gradevole;

sapore: secco, armonico, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

È in facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco.

Il tipo rosso riserva, ottenuto da uve aventi le caratteristiche di cui all'art. 4 e sottoposto all'invecchiamento obbligatorio cui all'art. 5, all'atto dell'immissione al consumo deve possedere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12,5%.

Art. 7.

I vini «Bivongi» rosso, rosato e bianco non possono essere immessi al consumo prima del mese di gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia ad esclusione del tipo novello.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Bivongi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto nel rispetto delle norme vigenti.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini «Bivongi» deve figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Per il tipo rosso riserva immesso al consumo in contenitori di vetro di capacità non superiore ad 1,5 litri è obbligatoria la tappatura di sughero. Tuttavia per i contenitori uguali o inferiori a litri 0,375 è ammessa anche la tappatura metallica a vite.

96A3510

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 febbraio 1996.

Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti di tubercolosi e di brucellosi, di ovini e caprini infetti di brucellosi e di bovini infetti di leucosi bovina enzootica.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto che l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, stabilisce che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennità per l'abbattimento dei bovini e caprini infetti di brucellosi;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente misure per la lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali;

Visto il decreto interministeriale 21 settembre 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 26 settembre 1985), concernente il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica;

Visto il decreto interministeriale 14 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 17 settembre 1968) e successive modifiche, concernente norme per la corresponsione della indennità di abbattimento dei bovini infetti;

Visti i criteri e le modalità stabiliti dal decreto interministeriale 30 luglio 1986 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1° ottobre 1986) per la determinazione delle misure delle indennità di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;

Visto il decreto interministeriale 6 giugno 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 25 ottobre 1994) concernente l'applicazione dell'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, per l'anno 1994 per la determinazione della misura delle indennità di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina;

Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennità di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno 1995 della misura delle indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti di tubercolosi e brucellosi e dei bovini infetti di leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti di brucellosi;

Visto il parere espresso dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con la nota n. 23078 del 18 luglio 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché affetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini, è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1995 in L. 631.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1995.

2. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1995 in L. 1.158.000 a capo per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1995.

3. La misura massima dell'indennità di abbattimento previsto dall'art. 6 della legge 28 maggio 1991, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti di tubercolosi e brucellosi, è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1995 in L. 603.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1995.

4. La misura massima dell'indennità di abbattimento previsto dall'art. 6 della legge 28 maggio 1991, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1995 in L. 1.106.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1995.

5. La misura di cui ai commi primo, secondo, terzo e quarto è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.

6. Nella allegata tabella sono fissate le indennità per categoria, età e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.

Art. 2.

1. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché affetti da brucellosi, è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1995 in L. 114.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1995.

2. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché affetti da brucellosi, è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1995 in L. 120.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1995.

Art. 3.

1. Le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; esso entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 6 febbraio 1996

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

p. *Il Ministro del tesoro*
GIARDA

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
LUCHETTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 45

TABELLA INDENNITÀ PER CATEGORIA, ETÀ E SESSO, DI CAPI DELLA SPECIE BOVINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI.

CATEGORIA	Indennità spettanti nella misura massima di L. 631.000		Indennità spettante nella misura massima di L. 1.158.000 nei casi in cui le carni e visceri degli animali debbano essere interamente distrutti	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico
Vitello:				
maschio e femmina	211 000	166.000	388.000	316 000
Vitellone:				
maschio	—	191.000	—	316.000
femmina	418.000	333.000	772.000	631.000
Manzo:				
maschio	—	215.000	—	316.000
femmina	579.000	454.000	1.059.000	870.000
Bue	—	166.000	—	316.000
Vacca				
di età non superiore a 8 anni	631 000	526 000	1.158.000	952 000
di età superiore a 8 anni	525.000	431.000	968 000	791.000
Toro	235 000	191.000	388 000	316 000

Per i bufalini valgono i limiti di età stabiliti nella classificazione nazionale dei bovini da macello previsti nella circolare ACIS n. 11 dell'11 febbraio 1953

TABELLA INDENNITÀ PER CATEGORIA, ETÀ E SESSO, DI CAPI DELLA SPECIE BUFALINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI.

CATEGORIA	Indennità spettanti nella misura massima di L. 603.000		Indennità spettante nella misura massima di L. 1.106.000 nei casi in cui le carni e visceri degli animali debbano essere interamente distrutti	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico
Vitello (bufalo):				
maschio e femmina	202.000	159.000	371.000	301.000
Vitellone (bufalo).				
maschio	—	183.000	—	301.000
femmina	399.000	318.000	737.000	603.000
Manzo (bufalo).				
maschio	—	205.000	—	301.000
femmina	552.000	434.000	1.011.000	831.000
Bue (bufalo)	—	159.000	—	301.000
Vacca (bufalo):				
di età non superiore a 8 anni	603 000	502 000	1.106.000	908 000
di età superiore a 8 anni	501.000	412.000	924.000	755.000
Toro (bufalo)	225.000	183 000	371.000	301.000

Per i bufalini valgono i limiti di età stabiliti nella classificazione nazionale dei bovini da macello previsti nella circolare ACIS n. 11 dell'11 febbraio 1953

96A3545

DECRETO 1° aprile 1996.

Attuazione della direttiva 95/11/CE della Commissione, recante modificazione alla direttiva 87/153/CEE del Consiglio, che fissa le linee direttrici per la valutazione degli additivi nell'alimentazione degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernenti la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228, con il quale è stata recepita anche la direttiva 87/153/CEE del Consiglio relativa alle linee direttrici per la valutazione degli additivi nell'alimentazione degli animali;

Visto il proprio decreto 28 novembre 1994, attuazione della direttiva 94/40/CE della Commissione, con il quale

è stato modificato l'allegato IV del suindicato decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228;

Vista la direttiva 95/11/CE della Commissione, che apporta ulteriori modifiche alla originaria direttiva 87/153/CEE nella parte relativa agli allegati;

Ritenuto necessario adeguare la vigente normativa nazionale alle disposizioni contenute nella suindicata direttiva comunitaria, nell'ambito dell'adeguamento al progresso delle conoscenze scientifiche e tecniche;

Sentita la commissione tecnica mangimi, istituita dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 15 febbraio 1996;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto l'art. 6, sub *a)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione è controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato IV del decreto del presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228 è modificato conformemente all'allegato al presente decreto.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 1996

Il Ministro: GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 63

ALLEGATO

Al capitolo II, il testo del punto 2.2 è sostituito dal seguente:

2.2. Formula grezza e formula di struttura, peso molecolare. Se si tratta di prodotti di fermentazione, composizione qualitativa dei principali elementi.

Per i microorganismi: nome e luogo della raccolta delle colture riconosciuta come autorità internazionale di deposito (1) in cui il ceppo è depositato (possibilmente in una raccolta della CE), numero di deposito del ceppo, modificazione genetica e, tutte le proprietà atte alla sua identificazione. Inoltre: origine, opportune caratteristiche morfologiche, fasi di sviluppo, eventuali fattori rilevanti per la sua attività biologica (come additivo) ed altri elementi genetici di identificazione. Numero di colonie formanti unità (CFU) per grammo.

Per i preparati enzimatici: origine biologica (nel caso di origine microbica: nome e luogo della raccolta delle colture riconosciuta come autorità internazionale di deposito in cui il ceppo è depositato (possibilmente in una raccolta della CE), numero di deposito dello stesso, modificazione genetica e tutte le proprietà atte alla sua identificazione, ivi incluso il supporto genetico), attività nei confronti dei pertinenti substrati del modello chimicamente puro, altre caratteristiche fisicochimiche.

In ogni caso, deve essere fornita una copia della ricevuta del deposito del microorganismo presso un'autorità depositaria internazionale, precisando il nome e la descrizione tassonomica secondo i codici internazionali di nomenclatura.

Al capo V, il testo del punto 2.2 è sostituito dal testo seguente

2.2 Formula grezza e formula di struttura, peso molecolare Se si tratta di prodotti di fermentazione, composizione qualitativa e quantitativa dei principali elementi.

Per i microorganismi: nome e luogo della raccolta delle colture riconosciuta come autorità internazionale di deposito in cui il ceppo è depositato (possibilmente in una raccolta della CE). numero di deposito del ceppo, modificazione genetica e tutte le proprietà atte alla sua identificazione.

Per i preparati enzimatici: origine biologica [nel caso di origine microbica: nome e luogo della raccolta delle colture riconosciuta come autorità internazionale di deposito in cui il ceppo è depositato (possibilmente in una raccolta della CE), numero di deposito dello stesso, modificazione genetica e tutte le proprietà atte alla sua identificazione, ivi concluso il supporto genetico], attività nei confronti dei pertinenti substrati del modello chimicamente puro, altre caratteristiche fisicochimiche.

(1) Autorità internazionale di deposito ai sensi dell'art. 7 del trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microorganismi ai fini della procedura in materia di brevetto

96A3511

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 20 maggio 1996.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo della traversata transcontinentale, via terra, dall'Italia agli Stati Uniti d'America, nel valore di L. 4.650.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 10 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del Contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/94;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1995 con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e

commemorative per l'anno 1996, integrato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1996, che prevede tra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi della traversata transcontinentale, via terra, dall'Italia agli Stati Uniti d'America;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1996, un francobollo celebrativo della traversata transcontinentale, via terra, dall'Italia agli Stati Uniti d'America, nel valore di L. 4.650.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; colori: quadricromia; tiratura: due milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura, sullo sfondo di una lastra di ghiaccio stilizzata, il profilo dei continenti con il tracciato del percorso; in primo piano l'automezzo utilizzato per la traversata e, in alto, la scritta «VIA TERRA». Completano il francobollo la leggenda «ROMA NEW YORK», la scritta «ITALIA» ed il valore «4650».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 1996

Il segretario generale
del Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

96A3506

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

DELIBERAZIONE 14 marzo 1996.

Riparto per l'anno 1996 della somma di lire 111 miliardi da assegnare per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.

LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, istititutiva della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel seguito indicata con il termine «Conferenza»;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, che individua e precisa le competenze della Conferenza;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante: «Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994»;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 691/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/1995, che dispone che per l'attuazione delle disposizioni recate dallo stesso art. 1 è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 1.000 miliardi;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 691/1994 nel testo modificato dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, che stabilisce che la Conferenza provvede all'attuazione delle disposizicini di cui agli articoli 1, 2, 3. 3-*bis* e 9 della legge stessa;

Vista, in particolare, la lettera *a)* del richiamato art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 691/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/1995, che dispone che la Conferenza individua i criteri e le procedure di assegnazione delle risorse di cui all'art. 1 della stessa legge;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, recante: «Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994»;

Visto l'art. 2, commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 154/1995 nel testo introdotto dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, che dispone che possano beneficiare dei contributi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 35/1995 rispettivamente i proprietari di immobili, anche ad uso non abitativo, che siano andati distrutti o per i quali non vi sia possibilità di recupero ed i proprietari di immobili, anche ad uso non abitativo, danneggiati anche limitatamente all'unica via di accesso;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, recante: «Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile»;

Visto, in particolare, l'art. 12, comma 5-*novies*, del decreto-legge n. 560/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74/1996, che dispone, tra l'altro, che i soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 691/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/1995, i cui immobili debbono essere ricostruiti in altre zone del territorio comunale o dei comuni vicini, per effetto di ordinanze sindacali conseguenti a divieti imposti dall'Autorità di bacino del Po, possono inoltrare, entro e non oltre il 30 aprile 1996, apposite domande ai sindaci del comune in cui sono ubicati gli immobili e che l'accoglimento di dette domande e le eventuali erogazioni possono aver luogo nei limiti dei benefici previsti dal citato art. 1 del decreto-legge n. 691/1994 e delle disponibilità residue all'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 del medesimo art. 1;

Tenuto conto delle riduzioni alla autorizzazione di spesa per l'anno 1996 di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 35/1995 apportate dall'art 5-*ter*, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, dagli articoli 1-*ter* commi 1 e 3, 1-*sexies*, 1-*septies* e 4-*ter* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, dall'art. 1 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, e dagli articoli 10, comma 1, 11, commi 1 e 4, e 16 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74;

Vista la nota prot. n. 2903/U.R. dell'8 marzo 1996 con la quale il responsabile dell'unità di ricostruzione di cui al comitato previsto dall'art. 2 della legge 21 gennaio 1995, n. 22, ha comunicato che gli stanziamenti di legge previsti per l'anno 1996 coprono anche i fabbisogni derivanti dall'applicazione del disposto dell'art. 12, comma 5-*novies*, della legge 26 febbraio 1996, n. 74;

Ritenuta l'urgenza di dare attuazione al disposto dell'art. 5, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35;

Delibera:

Art. 1.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, a valere sulle residue disponibilità dell'autorizzazione di spesa di lire 1.000 miliardi per l'anno 1996 di cui all'art. 1, comma 4, della stessa legge, è disposta l'assegnazione di lire 111 (centoundici) miliardi da destinare alle seguenti finalità:

a) lire 41 miliardi da assegnare ai soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della citata legge n. 35/1995 che hanno avuto beni immobili distrutti o danneggiati dagli eventi alluvionali;

b) lire 10 miliardi da assegnare ai soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della ripetuta legge n. 35/1995 per fare fronte ai maggiori oneri derivanti dalla valutazione dei danni sulla base delle perizie;

c) lire 60 miliardi da assegnare, ai sensi dell'art. 2, commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, ai soggetti proprietari di beni immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati dagli eventi alluvionali.

2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano le procedure previste dall'art. 2 della deliberazone adottata da questa Conferenza in data 12 gennaio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 16 febbraio 1995.

Art. 2.

1. La presente deliberazione è trasmessa al Ministero dell'interno per l'inoltro alle prefetture che ne curano la divulgazione per quanto di competenza e al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri perché, per il tramite dei commissari di Governo, sia trasmessa alle regioni interessate.

2. La presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 1996

Il presidente: MOTZO

Il segretario: CARPANI

Registrata alla Corte dei conti il 20 maggio 1996
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 314

96A3520

DELIBERAZIONE 11 aprile 1996.

Determinazioni ai sensi dell'art. 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, recante: «Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile».

LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, istitutiva della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel seguito indicata con il termine Conferenza;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, che individua e precisa le competeze della Conferenza;

Visto il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, recante: «Disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993»;

Visto il decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, recante: «Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994»;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, recante: «Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994», con il quale, tra l'altro, sono stati integralmente sostituiti i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 4 della legge n. 471/1994, sono stati soppressi i commi 9 e 10 della legge n. 22/1994, sono stati individuati gli interventi finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti ed e stato altresì disposto che i legali rappresentanti degli enti territoriali interessati presentano alla medesima Cassa depositi e prestiti domanda di mutuo redatta in coerenza con i piani di ripristino e prevenzione approvati dalle regioni competenti, previo parere dell'Autorità di bacino, in coerenza con le determinazioni della Conferenza in ordine al riparto dell'importo di lire 1.000 miliardi entro il quale regioni, province, comuni e comunità montane possono contrarre i mutui ventennali di cui allo stesso art. 1 della legge n. 265/1995;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, con il quale sono stati integralmente sostituiti i commi 2 e 3 dell'art. 1 del richiamato decreto-legge n. 646/1994 e, in particolare, sono stati individuati gli interventi finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti, entro il limite complessivo di lire 250 miliardi, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato e sono state altresì definite le competenze in materia della Conferenza;

Visto l'art 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, recante: «Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile», che dispone che, per effetto delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dello stesso art. 8, la Conferenza riduce proporzionalmente il riparto fra le regioni dei fondi di cui ai citati articoli 1 e 3 del decreto-legge n. 154/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265/1995;

Visto la propria deliberazione del 13 luglio 1995, recante: «Determinazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante: "Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994"», registrata dalla Corte dei conti in data 28 luglio 1995, Reg. 2 Presidenza, foglio n. 308, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 1995;

Visto, in particolare l'art. 1 della citata deliberazione del 13 luglio 1995, con il quale è stato ripartito fra le regioni interessate il complessivo importo di lire 1.000 miliardi entro il quale regioni, province, comuni e comunità montane possono contrarre i mutui di cui all'art. 4 della legge n. 471/1994, come modificato dall'art. 1 della legge n. 265/1995;

Vista la propria deliberazione del 13 luglio 1995, recante: «Determinazioni ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante: "Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994"», registrata dalla Corte dei conti in data 28 luglio 1995, Reg. 2 Presidenza, foglio n. 309, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 1995;

Vista la nota prot. n. 5054 del 10 aprile 1996 con la quale la regione Piemonte ha richiesto a questa Conferenza l'esame urgente dei provvedimenti di cui al citato art. 8 della legge n. 74/1996;

Ritenuta l'urgenza di dare attuazione al disposto dell'art. 8, comma 1-*bis*, della richiamata legge n. 74/1996;

Delibera:

Art. 1.

1. Per effetto della riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, il complessivo importo di lire 1.000 miliardi di cui alla propria deliberazione del 13 luglio 1995, recante: «Determinazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante: "Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994"», meglio specificata in premessa, è ridotto a lire 984 miliardi.

2. L'importo ridotto di cui al comma 1 è ripartito fra le regioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, come segue:

Regione		Importo
Regione Liguria.	L.	117.096.000.000
Regione Piemonte	»	165.312.000.000
Regione Valle d'Aosta. . . .	»	29.520.000.000
Regione Lombardia	»	107.256.000.000
Regione Toscana	»	270.600.000.000
Regione Lazio	»	117.096.000.000
Regione Friuli-Venezia Giulia	»	49.200.000.000
Regione Veneto.	»	24.600.000.000
Regione Sardegna	»	34.440.000.000
Regione Puglia	»	44.280.000.000
Regione Sicilia	»	24.600.000.000
Totale . . .	L.	984.000.000.000

Art. 2.

1. Per effetto della riduzione di spesa di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, il complessivo importo di lire 250 miliardi di cui alla propria deliberazione del 13 luglio 1995, recante: «Determinazioni ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante: "Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994"», meglio specificata in premessa, è ridotto a lire 246 miliardi.

2. L'importo ridotto di cui al comma 1 è ripartito tra le regioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994 come segue:

Regione Valle d'Aosta. . . .	L.	2.952.000.000
Regione Piemonte	»	53.136.000.000
Regione Liguria.	»	26.568.000.000
Regione Lombardia . .	»	53.136.000.000
Regione Emilia-Romagna . .	»	85.608.000.000
Regione Veneto.	»	10.824.000.000
Regione Toscana	»	13.776.000.000
Totale . . .	L.	246.000.000.000

Art. 3.

1. La presente deliberazione è trasmessa al Ministero dell'interno per l'inoltro alle prefetture che ne curano la divulgazione per quanto di competenza, al Ministero del tesoro per l'inoltro alla Cassa depositi e prestiti ed al Dipartimento per gli affari regionali della presidenza del Consiglio dei Ministri perché, per il tramite dei commissari di Governo, sia trasmessa alle regioni interessate.

2. La presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1996

Il presidente: MOTZO

Il segretario: CARPANI

Registrata alla Corte dei conti il 20 maggio 1996
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 313

96A3521

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO

DELIBERAZIONE 15 aprile 1996.

Misura di salvaguardia di cui all'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, concernente il vincolo di non edificazione e di limitazione di uso agrozootecnico sul territorio circostante il lago di Chiusi nei comuni di Chiusi e di Castiglione del Lago. (Deliberazione n. 89).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante: «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», ed in particolare gli articoli 12 e 17;

Visto il decreot del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1989, recante «Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Arno»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative alla citata legge n. 183/1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, concernente: «Disposizioni in materia di risorse idriche»;

Vista l'ordinanza sindacale del sindaco di Chiusi n. 40 dell'11 aprile 1994, concernente l'uso di presidi sanitari in agricoltura;

Considerato che negli ultimi anni, e più precisamente giugno 1986-giugno 1988-agosto 1993, si sono verificati nel lago di Chiusi, da cui viene prelevata l'acqua ad uso potabile per il civico acquedotto, inquinamenti di tipo chimico e biologico provenienti in principale modo dalle attività agricole che vengono svolte nelle immediate vicinanze delle sponde, con danni ingentissimi al servizio pubblico ed al patrimonio ittico e ambientale mai risarciti con provvedimenti legislativi, statali e regionali, e che tale situazione ha individuato, al di là delle emergenze, la necessità di effettuare interventi strutturali di regimazione delle acque e di regolamentazione della destinazione d'uso del bacino;

Considerato che l'amministrazione comunale di Chiusi e il C.I.G.A.F., quale ente gestore del civico acquedotto, hanno accertato che il livello delle acque del lago di Chiusi si è abbassato ad una quota rappresentante il minimo storico e tale da determinare il possibile blocco irreversibile dell'approvvigionamento idrico, con conseguente stato di grave emergenza;

Considerato che questa Autorità di bacino ha individuato, per quanto attiene il lago di Chiusi e gli affluenti, aree su cui è ancora possibile intervenire in ordine alle primarie finalità dell'interesse pubblico e della sicurezza igienico-sanitaria della popolazione (visto l'uso idropotabile delle acque);

Dato atto che sono in corso specifiche valutazioni da parte di questa autorità per verificare tra gli interventi di tutela di tutto il bacino imbrifero, previsti in un progetto unico articolato ed integrato col piano di bacino del fiume Arno, quelli che si rendono necessari e per i quali non esistono altre soluzioni tecniche alternative di pari efficacia per conseguire una prima riduzione dei rischi prima evidenziati;

Rilevato inoltre, dalle indagini effettuate dalla U.S.L. e dal C.N.R. di Perugia, che le acque del lago sono classificabili, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515 come A2 e classificate, a causa dei rischi di cui sopra, A3 e che le lavorazioni agricole, in particolar modo, provocano anche gravi problemi d'interramento;

Visto che i progetti di risistemazione del bacino prodotti negli anni concordano tutti sulle stesse priorità (vedi il progetto commissionato dalla regione Toscana; il progetto Italimpianti, commissionato dalla provincia di Siena, etc);

Rilevato che, dalle indagini effettuate, il lago di Chiusi ha subito e subisce danni rilevanti da interventi antropici, per cui si rende necessario intervenire urgentemente, sia sotto il profilo idraulico, idrogeologico e agricolo, per il ripristino di condizione di sicurezza;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, che dispone «... in attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvagurdia (...). Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni (...)»;

Assunte e valutate le osservazioni del sindaco del comune di Chiusi;

Considerato che nel corso della seduta del comitato istituzionale del 15 aprile 1996, il comitato medesimo ha preso atto del duplice impegno, assunto dalla regione Toscana, ad attivare, in primo luogo, là dove necessario, le misure previste dal regolamento C.E.E. n. 2078/92 per gli interventi speciali inerenti l'indennizzo ai coltivatori per la modifica dei sistemi colturali e, in secondo luogo, ad emanare apposite ordinanze presidenziali per il divieto di emungimento, qualora ricorra questa necessità;

Considerato inoltre che nel corso della suddetta seduta e stato preso atto della richiesta della regione Umbria di sospendere decisioni riguardanti il territorio di sua competenza;

Preso atto della richiesta del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, formulata nel corso della seduta del comitato istituzionale del 15 aprile 1996, inerente la opportunità di concedere ai coltivatori, i cui fondi sono interessati dalla adottanda misura di salvaguardia, di completare il ciclo di raccolta per le colture in atto;

Ritenuto, peraltro, che l'eventuale prelievo idrico dovrà avvenire in maniera che il livello dell'acqua del lago e degli affluenti immissari non scenda al di sotto della soglia idrometrica di m 248,50 sul livello del mare; così come disposto dall'art. 2, secondo comma, del protocollo di intesa, datato 12 dicembre 1995, tra regione Toscana, regione Umbria, Autorità di bacino, provveditorati alle opere pubbliche, provincia di Siena, comune di Chiusi, in attuazione del decreto-legge n. 257/94 e legge n. 36/94;

Visto anche il sopracitato protocollo d'intesa, datato12 dicembre 1995, nel quale sono contemplati, altresì, interventi finalizzati al recupero ambientale, idraulico, idrogeologico, attraverso misure a breve e a medio termine;

Visto il verbale della seduta del 15 aprile 1996 di questo comitato istituzionale, costituito ai sensi dell'art. 12 della legge n. 183/1989 dei Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, delle risorse agricole, alimentari e forestali, dei beni culturali e ambientali, dai presidenti delle giunte regionali della Toscana e dell'Umbria e dal segretario generale dell'Autorità di bacino;

Delibera:

Art. 1.

di porre sotto vincolo di non coltivazione agricola, di non utilizzazione per allevamenti zootecnici e di non edificazione, o comunque di non modifica del territorio, per motivi igienico-sanitari, idraulici e idrogeologici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, terzo comma, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493, e quindi dell'art. 17, comma 6-*bis* della legge n. 183/1989, secondo quanto evidenziato in premessa, fino all'approvazione del piano di bacino (piano stralcio relativo al settore «Qualità delle acque») e, comunque, per un periodo non superiore a anni tre a decorrere dall'esecutività del presente provvedimento, le seguenti aree, così come delimitate nella cartografia, che costituisce parte integrante della presente delibera:

A) n. 2 lotti di proprietà demaniale, costituiti dalle seguenti particelle catastali (area delimitata con tratto continuo rosso fine):

foglio 15, particelle numeri 15, 16, 17, 26, 48, 52, 53, 54, 55;

foglio 17, particelle numeri 27, 28, 33, 46, 47, 48, 74, 67 del foglio 17;

foglio 17, particelle numeri 1, 2 ,3, 4, 7, 8, 17, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 48, 49, 50, 59, 60, 61, 62, 63;

B) area compresa tra il confine demaniale ed il perimetro esterno, indicato nella cartografia (indicato nella cartografia allegata alla presente delibera con tratto continuo, colore rosso, fine) con linea continua rossa, più spessa ed identificata con la lettera *A);*

C) aree interessanti i seguenti corsi d'acqua:

n. 1 fiume Tresa;

n. 2 torrente Montelungo;

n. 3 fosso Rielle;
n. 4 come identificato nella cartografia;
n. 5 fosso Gragnano;
n. 6 fosso della Ripa;
nn. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, come identificati in cartografia.

Si dà atto che le aste dei corsi d'acqua numeri 1, 2, 3, 5 e 6 sono classificate di seconda categoria. Le rimanenti aste dei corsi d'acqua elencate hanno una fascia di protezione assoluta di una ampiezza di metri 10 dal ciglio del corso d'acqua o di pari ampiezza dall'argine esterno, ove esistente e in tutti i casi una lunghezza non inferiore a metri 500 a partire dal perimetro esterno dell'area sottoposta a misura di salvaguardia.

Le aree vincolate ricadono nel territorio della regione Toscana - provincia di Siena e della regione Umbria - provincia di Perugia ed interessano i comuni di Chiusi (Siena) e Castiglione del Lago (Perugia).

La presente misura di salvaguardia è adottata nella sua interezza e per l'intero territorio sopradetto; l'esecutività della stessa è sospesa temporaneamente per i territori compresi nell'ambito della regione Umbria, sino al perfezionamento delle intese avviate con detta Regione.

Art. 2.

Sono esclusi dal vincolo:

1) le coltivazioni di piante erbacee foraggiere a ciclo poliennale (erba medica, sulla, graminacee pratensi e ginestrina) senza uso di sostanze chimiche, nell'area compresa tra il limite esterno della misura di salvaguardia (tratto marcato color rosso) e il limite interno che rappresenta il profilo di massima estensione della zona umida (punto-lineatura verde) ad eccezione dell'intero comparto di proprietà demaniale;

2) gli interventi idraulici e quelli di sistemazione ambientale, atti a perseguire gli scopi che si intendono raggiungere con il presente provvedimento;

3) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, riguardanti gli edifici e le infrastrutture esistenti, così come definiti all'art. 31 della legge n. 457/1978;

4) le nuove opere pubbliche di competenza degli organi statali, regionali o degli altri enti territoriali che non pongano a rischio la risorsa idrica, destinata anche a fini idropotabili;

5) l'area sottoposta a piano di recupero, come contemplato negli strumenti urbanistici adottati dal Comune di Chiusi, di cui alla delibera n. 82 del 15 settembre 1995.

Art. 3.

Il controllo dell'osservanza di quanto previsto dalla presente delibera è effettuato dalle autorità amministrative competenti per le rispettive sfere di intervento.

Art. 4.

Gli elaborati fotografici e cartografici delle aree interessate dalla misura di salvaguardia sono depositati, ai fini della consultazione, presso l'Autorità di bacino del fiume Arno.

Art. 5.

La presente delibera sarà notificata alle amministrazioni comunali di Chiusi (Siena) e Castiglione del Lago (Perugia), che provvederanno a darne comunicazione agli interessati e pubblicata sui Bollettini della regione Toscana e Umbria e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1996

Il presidente: BARATTA

Il segretario: NARDI

96A3522

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Automobile club di Vercelli ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 maggio 1996, regolarmente registrato dal competente organo di controllo in data 13 maggio 1996, l'Automobile club di Vercelli è stato autorizzato ad acquistare per L. 130.000.000 un'unità immobiliare sita in Crescentino, facente parte del «Condominio Roma», ubicata in via Roma, 103, angolo via Dalmazia, costituita da un negozio al piano terreno (primo fuori terra), interno 6, composto da un vano e servizio con annesse due cantine al piano cantinato (interni 23 e 24).

Detta unità immobiliare è individuata presso il nuovo catasto edilizio urbano del comune di Crescentino alla partita 1187, fog. 41, mappale 576, sub 6, via Roma, P T.S1, ZC1, Cat. C. 1, Cl. 7, mq. 49, rendita 2 778 300

96A3526

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore degli emendamenti agli allegati I, II, III e IV della convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento marino causato da navi, come modificata dal protocollo del 1978 (MARPOL 73/78).

In data 3 marzo 1996 sono entrati in vigore, secondo la procedura di cui all'art. 16 (3) (c) della convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento marino causato da navi, ratificata con legge 29 settembre 1980, gli emendamenti agli allegati I, II, III e IV della convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal protocollo del 1978 (MARPOL 73/78). Detti emendamenti, che qui di seguito si riportano, sono stati adottati a Londra nel corso della Conferenza delle parti contraenti alla medesima convenzione MARPOL 73/78 in data 3 novembre 1994, con risoluzioni 1, 2 e 3 allegate all'atto finale della conferenza

INTERNATIONAL MARITIME
ORGANIZATION

MP/CONF.2/8
3 November 1994
Original: ENGLISH

CONFERENCE OF PARTIES TO THE
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE
PREVENTION OF POLLUTION FROM
SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE
PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO
Agenda items 6 and 7

CONSIDERATION AND ADOPTION OF AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO (MARPOL 73/78)

AND

CONSIDERATION AND ADOPTION OF RESOLUTIONS AND RECOMMENDATIONS AND RELATED MATTERS

Texts of Conference Resolutions 1, 2 and 3 and amendments to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (MARPOL 73/78)

as adopted by the Conference

Attached at annex are the texts of Conference resolutions:

Resolution 1 - Amendments to Annexes I and II of MARPOL 73/78;

Resolution 2 - Amendments to Annex III of MARPOL 73/78; and

Resolution 3 - Amendments to Annex V of MARPOL 73/78

and texts of amendments to Annexes I, II, III and V of MARPOL 73/78 which are annexed to the respective resolutions, as set out in the attachment to the Final Act of the Conférence.

MP/CONF.2/8

ANNEX

ATTACHMENT TO THE FINAL ACT OF THE CONFERENCE

Attachment

RESOLUTION 1

AMENDMENTS TO THE ANNEX OF THE PROTOCOL OF 1978 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973

(Amendments to Annexes I and II on
port State control on operational requirements)

THE CONFERENCE,

RECALLING article 16 (3) of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (hereinafter referred to as "MARPOL 73/78") concerning the procedure for amending MARPOL 73/78 by a Conference of Parties,

HAVING CONSIDERED amendments to Annexes I and II of MARPOL 73/78 proposed and circulated to the Members of the Organization and all Parties to MARPOL 73/78,

1. ADOPTS, in accordance with article 16(3) of MARPOL 73/78, amendments to Annexes I and II of MARPOL 73/78, the text of which is set out in the annex to the present resolution;

2. DETERMINES, in accordance with article 16(3)(c) of MARPOL 73/78, that the amendments shall be deemed to have been accepted on 3 September 1995 unless prior to this date one third or more of the Parties, or the Parties the combined merchant fleets of which constitute fifty per cent or more of the gross tonnage of the world's merchant fleet, have communicated to the Organization their objections to the amendments;

3. INVITES Parties to note that, in accordance with article 16(3)(c) of MARPOL 73/78, the amendments shall enter into force on 3 March 1996 upon its acceptance in accordance with paragraph 2 above.

MP/CONF.2/8
ANNEX
Page 2

ANNEX

Amendments to Annexes I and II of MARPOL 73/78

1 The following new regulation 8A is inserted after the existing regulation 8 of Annex I:

"Regulation 8A

Port State control on operational requirements*

(1) A ship when in a port or an offshore terminal of another Party is subject to inspection by officers duly authorized by such Party concerning operational requirements under this Annex, where there are clear grounds for believing that the master or crew are not familiar with essential shipboard procedures relating to the prevention of pollution by oil.

(2) In the circumstances given in paragraph (1) of this regulation, the Party shall take such steps as will ensure that the ship shall not sail until the situation has been brought to order in accordance with the requirements of this Annex.

(3) Procedures relating to the port State control prescribed in article 5 of the present Convention shall apply to this regulation.

(4) Nothing in this regulation shall be construed to limit the rights and obligations of a Party carrying out control over operational requirements specifically provided for in the present Convention.

---

* Refer to the Procedures for the control of operational requirements related to the safety of ships and pollution prevention, adopted by the Organization by resolution A.742(18)."

MP/CONF.2/8
ANNEX
Page 3

2 The following new regulation 15 is added to the existing regulations of Annex II:

"Regulation 15

Port State control on operational requirements*

(1) A ship when in a port of another Party is subject to inspection by officers duly authorized by such Party concerning operational requirements under this Annex, where there are clear grounds for believing that the master or crew are not familiar with essential shipboard procedures relating to the prevention of pollution by noxious liquid substances.

(2) In the circumstances given in paragraph (1) of this regulation, the Party shall take such steps as will ensure that the ship shall not sail until the situation has been brought to order in accordance with the requirements of this Annex.

(3) Procedures relating to the port State control prescribed in article 5 of the present Convention shall apply to this regulation.

(4) Nothing in this regulation shall be construed to limit the rights and obligations of a Party carrying out control over operational requirements specifically provided for in the present Convention.

---

* Refer to the Procedures for the control of operational requirements related to the safety of ships and pollution prevention, adopted by the Organization by resolution A.742(18)."

MP/CONF.2/8
ANNEX
Page 4

RESOLUTION 2

AMENDMENTS TO THE ANNEX OF THE PROTOCOL OF 1978 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973

(Amendments to Annex III on port State control on operational requirements)

THE CONFERENCE,

RECALLING article 16 (3) of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (hereinafter referred to as "MARPOL 73/78") concerning the procedure for amending MARPOL 73/78 by a Conference of Parties,

HAVING CONSIDERED amendments to Annex III of MARPOL 73/78 proposed and circulated to the Members of the Organization and all Parties to MARPOL 73/78,

1. ADOPTS, in accordance with article 16(3) of MARPOL 73/78, amendments to Annex III of MARPOL 73/78, the text of which is set out in the annex to the present resolution;

2. DETERMINES, in accordance with article 16(3)(c) of MARPOL 73/78, that the amendments shall be deemed to have been accepted on 3 September 1995 unless prior to this date one third or more of the Parties, or the Parties the combined merchant fleets of which constitute fifty per cent or more of the gross tonnage of the world's merchant fleet, have communicated to the Organization their objections to the amendments;

3. INVITES Parties to note that, in accordance with article 16(3)(c) of MARPOL 73/78, the amendments shall enter into force on 3 March 1996 upon its acceptance in accordance with paragraph 2 above.

MP/CONF.2/8
ANNEX
Page 5

ANNEX

Amendments to Annex III of MARPOL 73/78

The following new regulation 8 is added to the existing regulations of Annex III:

"Regulation 8

Port State control on operational requirements*

(1) A ship when in a port of another Party is subject to inspection by officers duly authorized by such Party concerning operational requirements under this Annex, where there are clear grounds for believing that the master or crew are not familiar with essential shipboard procedures relating to the prevention of pollution by harmful substances.

(2) In the circumstances given in paragraph (1) of this regulation, the Party shall take such steps as will ensure that the ship shall not sail until the situation has been brought to order in accordance with the requirements of this Annex.

(3) Procedures relating to the port State control prescribed in article 5 of the present Convention shall apply to this regulation.

(4) Nothing in this regulation shall be construed to limit the rights and obligations of a Party carrying out control over operational requrements specifically provided for in the present Convention.

---

* Refer to the Procedures for the control of operational requirements related to the safety of ships and pollution prevention, adopted by the Organization by resolution A.742(18)."

MP/CONF.2/8
ANNEX
Page 6

RESOLUTION 3

AMENDMENTS TO THE ANNEX OF THE PROTOCOL OF 1978
RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE
PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973

(Amendments to Annex V on
port State control on operational requirements)

THE CONFERENCE,

RECALLING article 16 (3) of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (hereinafter referred to as "MARPOL 73/78") concerning the procedure for amending MARPOL 73/78 by a Conference of Parties,

HAVING CONSIDERED amendments to Annex V of MARPOL 73/78 proposed and circulated to the Members of the Organization and all Parties to MARPOL 73/78,

1. ADOPTS, in accordance with article 16(3) of MARPOL 73/78, amendments to Annex V of MARPOL 73/78, the text of which is set out in the annex to the present resolution;

2. DETERMINES, in accordance with article 16(3)(c) of MARPOL 73/78, that the amendments shall be deemed to have been accepted on 3 September 1995 unless prior to this date one third or more of the Parties, or the Parties the combined merchant fleets of which constitute fifty per cent or more of the gross tonnage of the world's merchant fleet, have communicated to the Organization their objections to the amendments;

3. INVITES Parties to note that, in accordance with article 16(3)(c) of MARPOL 73/78, the amendments shall enter into force on 3 March 1996 upon its acceptance in accordance with paragraph 2 above.

ANNEX

Amendments to Annex V of MARPOL 73/78

4 The following new regulation 8 is added to the existing regulation of Annex V:

"Regulation 8

Port State control on operational requirements*

(1) A ship when in a port of another Party is subject to inspection by officers duly authorized by such Party concerning operational requirements under this Annex, where there are clear grounds for believing that the master or crew are not familiar with essential shipboard procedures relating to the prevention of pollution by garbage.

(2) In the circumstances given in paragraph (1) of this regulation, the Party shall take such steps as will ensure that the ship shall not sail until the situation has been brought to order in accordance with the requirements of this Annex.

(3) Procedures relating to the port State control prescribed in article 5 of the present Convention shall apply to this regulation.

(4) Nothing in this regulation shall be construed to limit the rights and obligations of a Party carrying out control over operational requirements specifically provided for in the present Convention.

---

* Refer to the Procedures for the control of operational requirements related to the safety of ships and pollution prevention, adopted by the Organization by resolution A.742(18)."

ALLEGATO

APPENDICE ALL'ATTO FINALE DELLA CONFERENZA

RISOLUZIONE N. 1

EMENDAMENTI AGLI ALLEGATI I E II DEL PROTOCOLLO DEL 1978 RELATIVO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INQUINAMENTI CAUSATI DA NAVI, 1973

1 La nuova Regola 8 A viene inserita dopo l'esistente Regola 8 dell'Allegato I:

"Regola 8 A

Controllo dello Stato del Porto sui requisiti operativi *

(1) Una nave che si trovi in un Porto o in un terminale off-shore di altro Stato Parte della Convenzione Marpol 73/78, nel caso in cui vi siano chiari motivi di ritenere che il Comandante o l'equipaggio non abbiano familiarità con le procedure essenziali di bordo relative alla prevenzione degli inquinamenti causati da idrocarburi, è soggetta a ispezione da parte di Ufficiali debitamente autorizzati per ciò che concerne i requisiti operativi secondo quanto stabilito in questo Allegato.

(2) Nelle circostanze elencate nel paragrafo (1) della presente Regola, la Parte Contraente deve adottare idonei provvedimenti per assicurare che la nave salpi non prima che i requisiti operativi prescritti in questo Allegato siano soddisfatti.

(3) Le procedure relative al controllo da parte dello Stato del porto prescritte nell'art. 5 della presente Convenzione vengono applicate a questa Regola.

(4) Nulla in questa Regola deve essere interpretato come limitazione dei diritti e dei doveri della Parte che ha effettuato il controllo sui requisiti operativi specificatamente previsti nella presente Convenzione.

---

* si fa riferimento alle Procedure per il controllo dei requisiti operativi relativi alla sicurezza delle navi e alla prevenzione degli inquinamenti, adottate dall'Organizzazione con la risoluzione A.742(18)."

2 La Regola 15 si aggiunga alle Regole esistenti dell'Allegato II:

"Regola 15

Controllo degli Stati Portuali sui requisiti operativi *

(1) Una nave che si trovi in un porto di altro Stato Parte della Convenzione Marpol 73/78, nel caso in cui vi siano chiari motivi per ritenere che il Comandante o l'equipaggio non abbiano familiarità con le procedure essenziali di bordo relative alla prevenzione degli inquinamenti causati da sostanze liquide nocive, è soggetta ad ispezione da parte di Ufficiali debitamente autorizzati per ciò che riguarda i requisiti operativi secondo quanto stabilito in questo Allegato.

(2) Nelle circostanze elencate nel paragrafo (1) della presente Regola, la Parte Contraente deve adottare idonei provvedimenti per assicurare che la nave salpi non prima che i requisiti operativi prescritti in questo Allegato siano soddisfatti.

(3) Le procedure relative al controllo da parte dello Stato del porto prescritte nell'art. 5 della presente Convenzione vengono applicate a questa Regola.

(4) Nulla in questa Regola deve essere interpretato come limitazione dei diritti e dei doveri della Parte che ha effettuato il controllo sui requisiti operativi specificatamente prescritti nella presente Convenzione.

---

* si fa riferimento alle Procedure per il controllo dei requisiti operativi alla sicurezza delle navi e alla prevenzione degli inquinamenti, adottati dall'Organizzazione con la risoluzione A.742(18)."

RISOLUZIONE N. 2

EMENDAMENTI ALL'ALLEGATO III DEL PROTOCOLLO DEL 1978
RELATIVO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE
DEGLI INQUINAMENTI CAUSATI DA NAVI, 1973

La nuova Regola 8 si aggiunga alle Regole esistenti dell'Allegato III:

"Regola 8

Controllo dello Stato del porto sui requisiti operativi *

(1) Una nave che si trovi in un porto di altro Stato Parte della Convenzione Marpol 73/78, nel caso in cui vi siano chiari motivi di ritenere che il Comandante o l'equipaggio non abbiano familiarità con le procedure essenziali di bordo relative alla prevenzione degli inquinamenti causati da sostanze pericolose, è soggetta a ispezione di Ufficiali debitamente autorizzati da tale Parte per ciò che riguarda i requisiti operativi secondo quanto stabilito in questo Allegato.

(2) Nelle circostanze elencate nel paragrafo (1) della presente Regola, la Parte Contraente deve adottare idonei provvedimenti per assicurare che la nave salpi non prima che i requisiti operativi prescritti in questo Allegato siano soddisfatti.

(3) Le procedure relative al controllo da parte dello Stato del Porto prescritte nell'art. 5 della presente Convenzione vengono applicate a questa Regola.

(4) Nulla in questa Regola deve essere interpretato come limitazione dei diritti e dei doveri della Parte che ha effettuato il controllo sui requisiti operativi specificatamente prescritti nella presente Convenzione.

---

* si fa riferimento alle Procedure per il controllo dei requisiti operativi alla sicurezza delle navi e alla prevenzione degli inquinamenti, adottati dall'Organizzazione con la risoluzione A.742(18)."

RISOLUZIONE N. 3

EMENDAMENTI ALL'ALLEGATO V DEL PROTOCOLLO DEL 1978 RELATIVO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INQUINAMENTI CAUSATI DA NAVI, 1973

4 la nuova Regola 8 si aggiunga alle Regole esistenti dell'Allegato V:

"Regola 8

Controllo degli Stati portuali sui requisiti operativi *

(1) Una nave si trovi in un porto di altro Stato Parte della Convenzione Marpol 73/78, nel caso in cui vi siano chiari motivi per ritenere che il Comandante o l'equipaggio non abbiano familiarità con le procedure essenziali di bordo relative alla prevenzione degli inquinamenti causati da rifiuti, è soggetta a ispezione da parte di Ufficiali debitamente autorizzati per ciò che riguarda i requisiti operativi secondo quanto stabilito in questo Allegato.

(2) Nelle circostanze elencate nel paragrafo (1) della presente Regola, la Parte Contraente deve adottare idonei provvedimenti per assicurare che la nave salpi non prima che i requisiti operativi prescritti in questo Allegato siano soddisfatti.

(3) Le procedure relative al controllo da parte dello Stato del porto prescritte nell'art. 5 della presente Convenzione vengono applicate a questa Regola.

(4) Nulla in questa Regola deve essere interpretato come limitazione dei diritti e dei doveri della Parte che ha effettuato il controllo dei requisiti operativi specificatamente prescritti nella presente Convenzione.

---

* si fa riferimento alle Procedure per il controllo dei requisiti operativi alla sicurezza delle navi e alla prevenzione degli inquinamenti, adottati dall'Organizzazione con la risoluzione A.742(18)."

96A3527

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'indicazione terapeutica e posologia della specialità medicinale ROFERON-A

Estratto provvedimento A.I.C./U.A.C. n. 1/1996 del 14 maggio 1996

Specialità: ROFERON-A - flaconi iniettabili monodose sotto forma di polvere sterile da ricostituire.

Variazione di A.I.C. - Modifica di indicazione terapeutica e posologia da «linfoma non Hodgkin» a «linfoma non Hodgkin follicolare», autorizza la modifica dell'indicazione terapeutica e posologia della specialità medicinale ROFERON-A così come di seguito è riportata:

Indicazioni: linfoma non Hodgkin follicolare.

Nelle seguenti confezioni:

flac. iniett. liof. 3.000000 U.I. - n. di A.I.C.: 025839 010;

flac. iniett. liof. 9.000000 U.I. - n. di A.I.C.: 025839 022;

flac. iniett. liof. 18.000000 U.I. - n. di A.I.C.: 025839 034;

flac. iniett. liof. 4.500000 U.I. - n. di A.I.C.: 025839 046.

Dose, modo e tempo di somministrazione: linfoma non Hodgkin follicolare: «Roferon-A» prolunga la sopravvivenza libera da malattia e da progressione quando viene utilizzato come trattamento addizionale a regimi chemioterapici di tipo CHOP in pazienti con linfoma non Hodgkin follicolare avanzato (massa tumorale elevata). Tuttavia, l'efficacia del trattamento additivo con interferone sulla sopravvivenza a lungo termine di questi pazienti non è stato ancora definito.

Dosaggio raccomandato: «Roferon-A» deve essere somministrato contemporaneamente ad un regime chemioterapico convenzionale (quale la combinazione di ciclofosfamide prednisone, vincristina e doxorubicina) alla dose di 6 milioni UI/m somministrati per via sottocutanea o intramuscolare dal giorno 22 al giorno 26 di ciascun ciclo di 28 giorni.

Sono approvati gli stampati aggiornati parte integrante del presente provvedimento.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A3555

Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

Decreto n. 98 del 17 maggio 1996

Specialità medicinale per uso veterinario «KILAN + TRICHLORFON» pasta in siringa dosatrice da 40 g.

Titolare A.I.C.: Società Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse (Belgio), rappresentata in Italia dalla società Vetem S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Porto Empedocle (Agrigento), lungomare Pirandello 8, codice fiscale 01988770150.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale per uso veterinario sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata dalla società Janssen-Cilag S.p.a. nello stabilimento sito in Borgo San Michele (Latina), via Janssen.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario stessa debbono essere ritirati immediatamente dal commercio.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 99 del 17 maggio 1996

Prodotto medicinale per uso veterinario «MERILYME» vaccino inattivato ed adiuvato della malattia Lyme da Borrelia Burgdorferi del cane.

Titolare A.I.C.: Rhone Merieux, Lione (Francia) rappresentata in Italia dalla Pierzoo Rhone Merieux S.r.l. con sede legale e fiscale in Milano, piazza Pio XI n. 1, codice fiscale 05995030151.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Tolosa (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flacone da 1 ml - numero di A.I.C. 102248010;

10 flaconi da 1 ml - numero di A.I.C. 102248022.

Composizione qualitativa e quantitativa: ogni dose da 1 ml di vaccino contiene: borrelia burgdorferi inattivata al minimo 330 unità Elisa sull'animale di laboratorio, Al + + + (sotto forma di idrossido) 0,6 mg, mercuriotiolato sodico, al max 0,1 mg, soluzione salina tamponata a pH 7,15 q.b. a 0,1 ml, (composizione soluzione salina per 1 ml: sodio cloruro 9 mg, fosfato monopotassico 0,227 mg, fosfato di sodico diidrato 0,891 mg).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione della malattia di Lyme (Borrelia Burgdorferi) mediante immunizzazione attiva.

Validità: dodici mesi.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta alla presentazione della ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A3532

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 5 giugno 1996

Dollaro USA	1546,95
ECU	1910,95
Marco tedesco	1009,43
Franco francese	298,01
Lira sterlina	2388,49
Fiorino olandese	901,85
Franco belga	49,090
Peseta spagnola	11,927
Corona danese	261,35
Lira irlandese	2445,26
Dracma greca	6,400
Escudo portoghese	9,788
Dollaro canadese	1129,74
Yen giapponese	14,214
Franco svizzero	1229,49
Scellino austriaco	143,45
Corona norvegese	236,23
Corona svedese	229,94
Marco finlandese	329,80
Dollaro australiano	1228,74

96A3589

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro al 31 marzo 1996

Il conto riassuntivo del Tesoro che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1995		245.546.435.460		
Gestione di bilancio	Entrate finali	107.279.809 952.980		— 16.198.867.407.875
	Spese finali		123.478.677.360.855	
	Rimborso di prestiti		64.758.248.658.640	
	Accensione di prestiti	93 010.356 992.865		
	TOTALE . . .	200.290.166 945.845	188.236.926.019.495	12.053.240.926.350
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	1.043.164.471.765.584	966.080.321.385.993	77.084.150.379.587
	Crediti di tesoreria (*a*)	508.804.278.125.796	597.968.777.049.555	— 89.164.498.923.759
	TOTALE . . .	1.551.968.749.891.380	1.564.049.098.435.548	— 12.080.348.544.164
Decreti ministeriali di scarico			0	
	TOTALE COMPLESSIVO . . .	1.752.504.409.272.685	1.752.286.024.455.043	
Fondo di cassa al 31 marzo 1996			218.384.817.642	
	TOTALE A PAREGGIO . . .	1.752.504.409.272.685	1.752.504.409.272.685	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1995	Al 31 marzo 1996	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	245.546.435.460	218 384.817.642	— 27.161.617.818
Crediti di tesoreria	493.898.098.184.032	583.062.597.107.791	89.164.498.923.759
TOTALE . . .	494.143 644.619.492	583.280 981.925.433	89.137.337.305.941
Debiti di tesoreria	949.154.050.931.484	1.026.238.147.311.075	— 77.084 096.379.586
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 455.010 406.311.992	— 442.957.165.385.637	12 053.240.926.355

(*a*) Compreso «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale».

Circolazione di Stato in miliardi di lire: 1.998 812

Il dirigente: PIETROMARCHI

Il direttore generale: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 1996

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	99.305.000.000.000 *				
TITOLO II — Entrate extra tributarie	7.847.680.043.821 *				
ENTRATE CORRENTI	107.152.680.043.821 *	TITOLO I — Spese correnti	102.594.730.150.264	Risparmio pubblico	4 557.949 893 557 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	127.129.909.159 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	20.883.947.210.591		
ENTRATE FINALI	107.279.809.952.980	SPESE FINALI	123.478.677.360.855	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 16.198.867.407.875
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	64.758.248.658.640		
ENTRATE FINALI	107.279.809.952.980	SPESE COMPLESSIVE	188.236.926.019.495	Ricorso al mercato	— 80.957.116.066.515
TITOLO IV — Accensione di prestiti	93.010.356.992.865				
ENTRATE COMPLESSIVE	200.290.166.945.845	SPESE COMPLESSIVE	188.236.926.019.495	Saldo di esecuzione del bilancio	12.053.240.926.350

* Dati provvisori

96A3535

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce	L/»	A	B	C	Totale	Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
ORO						
I In cassa	L			2 634 147 188 174		
II In deposito all'estero	»			26 047 167 766 669	28 681 3124 954 843	
CREDITI IN ORO (IML)	L				9 885 370 481 144	
CASSA	»				7 080 882 136	
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I Risconto di portafoglio	L			341 324 676 878		
II Anticipazioni						
in conto corrente	L		2 674 811 867 682			
a scadenza fissa	»					
di cui al D M Tesoro 27-9-1974	»		-	2 674 811 867 682		
III Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L				3 016 136 544 560	
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI	L					
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I ECU	L			11 393 299 474 183		
II Altre attività						
– biglietti e divise	L		3 169 686 495			
corrispondenti in conto corrente	»		1 659 475 142 058			
depositi vincolati	»		569 747 529 450			
diverse	»		10.030 726 838 562	12 263 119 196 565	23 656 418 670 748	
CREDITI IN DOLLARI (IML)	L				6 228 840 776 818	
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I Conto corrente ordinario (saldo debitore)	L			23 109 784 013 180		
II Conti speciali	»			7 792 293 568 827	30 902 077 582 007	
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO						
I Conto provvisorio ex art 6, secondo comma, legge n 483/1993	L					
II Altri	»			50 930 920 689	50 930 920 689	
CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	L				22 864 545 268 332	
TITOLI DI PROPRIETÀ						
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato						
in libera disponibilità	L		102 117 265 068 089			
ex legge 483/93 in libera disponibilità	»		76 205 757 000 000			
per investimento delle riserve statutarie	»		5 491 452 590 068			
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*)	»		3 297 823 915 430	187 115 298 573 587		
II Titoli di società ed enti						
per investimento delle riserve statutarie	L		112 712 190 022			
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P. (*)	»		513 789 697 631	626.501 887 653		
III Azioni e partecipazioni						
di società ed enti controllati						
a) per investimento delle riserve statutarie	L	303 488 028				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*)	»	194 587 995 704	194 891 483 732			
di società ed enti collegati						
a) per investimento delle riserve statutarie	L	25 494 268 240				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*)	»	5 723 750 933	31 218 019 173			
di altre società ed enti						
a) per investimento delle riserve statutarie	L	812 390 664 766				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*)	»	804 831 670 725	1 617 222 335 491	1 843 331 848 396	189 585 132 299 636	
FONDO DI DOTAZIONE U I C	L				500 000 000 000	
PARTECIPAZIONE ALL'IML	»				193 218 544 160	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento)						
I Procedure studi e progettazioni	L			96 305 538 683		
II Altri oneri pluriennali	»			17 895 952 031	114 201 490 714	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
I Immobili ad uso degli uffici	L			3 682 778 924 968		
II Immobili ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*)	»			627 166 785 603		
III – Mobili	»			173 545 579 117		
IV Impianti	»			368 518 369.697		
V Monete e collezioni	»			2 244 093 038		
meno FONDI AMMORTAMENTO	»			1 465 285 273 235	3 388 968 479 188	
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T Q P. (*)	L				21 193 976 205	
RIMANENZE DEI SERVIZI TECNICI						
I Procedure, studi e progettazioni in allestimento	L					
II Biglietti di banca in fabbricazione	»					
III – Altre	»					
PARTITE VARIE						
I Acconti a fornitori	L			255 543 216 861		
II Debitori diversi						
poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD LL numeri 565/93 423,94 non convertiti)	L		2 893 856 834 669			
altri debitori	»		3 507 048 279 417	6 400 905 114 086		
III Altre	L			3 275 398 774 237	9 931 847 105 184	
RATEI	L				5 681 680 083 682	
RISCONTI	»					
SPESE DELL'ESERCIZIO	»				675 697 157 508	
	L				335 384 655 217 554	
CONTI D'ORDINE						
I Titoli e altri valori	L			2 501 733 251 708 041		
II Depositari di titoli e valori	»			21 605 634 715 605		
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	»			102 177 886 260		
IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ns. vendite a termine)	»			84 604 587 472 697		
V Titoli valute e lire da ricevere (ns acquisti a termine)	»			45 121 612 920 975		
VI Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso)	»			1 223 220 471 872		
VII Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso)	»			1 547 195 493 407	2 655 937 680 668 857	
TOTALE	L				2 991 322 335 886 411	

(*) T Q P – Trattamento quiescenza personale

Il Governatore FAZIO

96A3536

31 marzo 1996 PROVVISORIA

PASSIVO					Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
CIRCOLAZIONE			L.	95.495.224.710.000	
VAGLIA CAMBIARI			»	793.466.584.886	
ALTRI DEBITI A VISTA					
I — Ordini di trasferimento	L.	—			
II Altri	»	18.449.031		18.449.031	
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE					
I Di banche ai fini della riserva obbligatoria	L.	73.380.966.975.302			
II Di altri enti	»	64.040.246.989		73.445.007.222.291	
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE					
I A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	L.	1.235.983			
II Società costituende	»	354.692.225			
III Altri	»	53.939.905.870		54.295.834.078	
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE			L.	89.507.175.386	
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO			»	—	
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA			»	139.169.078	
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.			»	7.792.293.568.827	
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO					
I — Depositi in valuta estera	L.	82.602.087.285			
II — Conti dell'estero in lire	»	411.993.261.950			
III — Altre	»	2.038.000.488.600		2.532.595.837.835	
DEBITI IN ECU (IME)			L.	16.114.211.257.962	
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)			»	—	
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			»	37.109.971.709.282	
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO			»	15.214.222.496.506	
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO			»	344.675.822.230	
DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI			»	1.630.124.074.000	
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)					
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.	34.804.692.275.938			
II Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»	1.200.795.276.401			
III — Svalutazione portafoglio	»	234.919.178.078			
IV — Oscillazione cambi	»	4.244.057.300.200			
V — Adeguamento cambi ex art. 104, primo comma, lettera *c)*, T.U.I.R.	»	2.524.853.174.797			
VI Oscillazione titoli	»	7.914.082.463.759			
VII — Copertura perdite eventuali	»	2.873.006.748.480			
VIII Assicurazione danni	»	969.691.685.925			
IX Ricostruzione immobili	»	2.423.801.851.969			
X Rinnovamento impianti	»	911.250.000.000			
XI — Imposte	»	4.180.973.986.745			
XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	5.802.217.402.250			
XIII Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	2.084.814.396			
XIV Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»	1.900.787.987			
XV Per oneri negoziali relativi al personale - anno 1994	»	245.282.772.000		68.333.609.718.925	
PARTITE VARIE					
I Creditori diversi	L.	95 903.173.572			
II Altre	»	1.054.016.072.614		1.149.919.246.186	
RATEI			L.	364.385.707.448	
RISCONTI			»	—	
CAPITALE SOCIALE			»	300.000.000	
RISERVA ORDINARIA			»	3.400.477.835.370	
RISERVA STRAORDINARIA			»	3.667.368.516.715	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72			»	1.304.000.000.000	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408			»	1.278.970.875.346	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413			»	32.766.651.690	
RISERVA PER AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, terzo comma, T.U.I.R.			»	34.293.567.970	
SALDO PROVVISORIO RENDITE/SPESE ESERCIZIO PRECEDENTE			»	701.254.162.343	
RENDITE DELL'ESERCIZIO			»	4.501.555.024.169	
			L.	335.384.655.217.554	
CONTI D'ORDINE					
I Depositanti di titoli e altri valori	L.	2.501.733.251.708.041			
II Titoli e valori presso terzi	»	21.605.634.715.605			
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	102.177.886.260			
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (ns. vendite a termine)	»	84.604.587.472.697			
V Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns. acquisti a termine)	»	45.121.612.920.975			
VI Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	1.223.220.471.872			
VII Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	1.547.195.493.407		2.665.937.680.668 857	
			TOTALE . . . L.	2.991 322.335.886.411	

p. *Il ragioniere generale:* DIOCIAIUTI

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenze al valor civile

Con decreti del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1996 è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile alle persone sottoindicate con le motivazioni di seguito a ciascuna specificate:

agente scelto della Polizia di Stato Bruno Pecoraro. — «Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, si tuffava in soccorso di una donna in procinto di annegare nelle acque del Tevere e, raggiunta la malcapitata riusciva, insieme ad un collega, a trarla in salvo a riva. Nobile esempio di non comune abnegazione e di elette virtù civiche». — 29 novembre 1994 - Roma;

agente della Polizia di Stato Mauro Barp. — «Capo pattuglia in servizio di vigilanza stradale, appresa la notizia di un incidente, si dirigeva sul luogo dell'accaduto, per assicurare il soccorso tempestivo dei feriti e scongiurare ulteriori più gravi turbative alla sicurezza della viabilità. Con sprezzo del pericolo, nonostante le pessime condizioni metereologiche e l'asfalto reso viscido dalla pioggia, nell'urgenza di effettuare un immediato intervento, percorreva ad alta velocità la strada provinciale, ma veniva a sua volta coinvolto in un sinistro riportando lesioni gravissime. Nobile esempio di alto senso del dovere e di elette virtù civiche, spinti sino al sacrificio della propria integrità fisica». — 9 febbraio 1995 - Spinea (Venezia);

alla memoria dell'agente scelto della Polizia di Stato Giovanni Menegazzi. — «Capo pattuglia in servizio di vigilanza stradale, appresa la notizia di un incidente, si dirigeva sul luogo dell'accaduto, per assicurare il soccorso tempestivo dei feriti e scongiurare ulteriori più gravi turbative alla sicurezza della viabilità. Con sprezzo del pericolo, nonostante le pessime condizioni metereologiche e l'asfalto reso viscido dalla pioggia, nell'urgenza di effettuare un immediato intervento, percorreva ad alta velocità la strada provinciale, ma veniva a sua volta coinvolto in un sinistro ripoitando lesioni mortali. Nobile esempio di alto senso del dovere e di elette virtù civiche, spinti sino all'estremo sacrificio». — 9 febbraio 1995 - Spinea (Venezia).

96A3528

Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.23230.XVJ(888) del 17 aprile 1996 i manufatti esplosivi, come qui di seguito descritti, che la Soc. S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a., con sede in Ghedi (Brescia), intende importare dalla ditta Davey Bickford - Francia, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico:

tubo conduttore d'onda II cat. - gruppo B;

detonatore istantaneo «Daveynel» III cat. (dis. n. 42200-CA3-2439) n. ONU 0360 1.1B;

detonatore ritardato «Daveynel CR» III cat. (dis. n. 42002-CA3-2439) n. ONU 0360 1.1B,

nelle seguenti versioni:

Denominazione		Ritardo (ms)	Quantitativo ritardante (mg)	Lunghezza (mm)
Daveynel	CR1	25	35 + -- 5	52
	CR2	50	70	52
	CR3	75	105	54,5
	CR4	100	140	54,5
	CR5	125	175	57
	CR6	150	210	57
	CR7	175	245	59,5
	CR8	200	280	59,5
	CR9	225	315	62
	CR10	250	350	62
	CR11	275	385	64,75
	CR12	300	420	67,5
	CR13	325	455	67,5
	CR14	350	490	70,5
	CR15	375	525	70,5
	CR16	400	560	73,5
	CR17	425	595	73,5
	CR18	450	630	76,5
	CR19	475	665	76,5
	CR20	500	700	79,5

detonatore ritardato «Daveynel R» III cat. (dis. n. 42003-CA3-2439) n. ONU 0360 1.1B,

nelle seguenti versioni:

Denominazione		Ritardo (ms)	Quantitativo ritardante (mg)	Lunghezza (mm)
Daveynel	R1	0,5	225 + — 20	52
	R2	1	375	54,5
	R3	1,5	525	57
	R4	2	675	59,5
	R5	2,5	825	62
	R6	3	975	67,5
	R7	3,5	1125	70,5
	R8	4	1275	73,5

detonatore ritardato «Daveynel CR» III cat. (dis. n. 42002-CB3-2439) n. ONU 0360 1.1B,

nelle seguenti versioni:

Denominazione	Ritardo (ms)	Quantitativo ritardante (mg)	Lunghezza (mm)
Daveynel CR24	600	168 + — 20	62
CR28	700	186	64,75
CR32	800	204	64,75
CR36	900	222	67,5
CR40	1000	240	67,5
CR44	1100	258	70,5
CR48	1200	276	70,5
CR56	1400	294	73,5
CR64	1600	312	76,5
CR72	1800	330	79,5
CR80	2000	348	82,5

detonatore di raccordo istantaneo III cat. (dis. n. 42000-CA3-2405) n. ONU 0360 1.1B;

detonatore di raccordo ritardato III cat. (dis. n. 42001-CA3-2404) n. ONU 0360 1.1B,

nelle seguenti versioni:

N.	Denominazione	Ritardo (ms)	Quantitativo ritardante (mg)	Lunghezza (mm)
17	Raccordo RC213	17	80 + — 15	39
25	RC214	25	125 + — 15	40,5
42	RC215	42	160 + — 20	42

Con decreto ministeriale n. 559/C.23363.XVJ(893) del 17 aprile 1996 i manufatti esplosivi, come qui di seguito descritti, che la Soc. S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a. con sede in Ghedi (Brescia) intende importare dalla ditta Nitro Nobel - Svezia, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella II categoria - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico come di seguito riportato:

Nonel Unidet U NPED (n. dis. 94580) nelle versioni:

Denominazione	Ritardo (ms)	Miscela ritardante n.	Miscela ritardante quantità (mg)	Lunghezza det. (mm)
Nonel U 400	400	4+2/4+4+3	0,6-1,1	80-83-86
U 425	425	4+2/4+4+3	0,6-1,1	83-86-89
U 450	450	4+2/4+4+3	0,7-1,2	86-89
U 475	475	4+2/4+4+3	0,7-1,2	86-89
U 500	500	4+2/4+4+3	0,7-1,2	86-89

N.B.: — Il segno / indica che la miscela può essere usata in alternativa; il segno + indica che la miscela è aggiunta in una successiva sezione.

Numero ONU 0360 - 1.1.B.

Nonel MS NPED (dis. n. 94580) nelle seguenti versioni:

Denominazione	Ritardo (ms)	Miscela ritardante n.	Miscela ritardante quantità (mg)	Lunghezza det. (mm)
Nonel MS 3	75	2+2/4+2	0,4-0,8	71-74
MS 4	100	2+2/4+2	0,4-0,8	71-74-77
MS 5	125	2+2/4+2	0,4-0,9	74-77-80
MS 6	150	2+2/4+2	0,5-1,0	77-80-83
MS 7	175	2+2/4+2	0,5-1,0	77-80-83

Denominazione	Ritardo (ms)	Miscela ritardante n.	Miscela ritardante quantità (mg)	Lunghezza det. (mm)
MS 8	200	2+2/4+2/4+3	0,4-1,0	77-80-83
MS 9	225	2+2/4+2/4+3	0,4-0,9	77-80
MS 10	250	2+2/4+2/4+3	0,4-0,9	77-80
MS 11	275	2+2/4+2/4+3	0,4-0,9	77-80
MS 12	300	2+2/4+2/4+3	0,4-1,0	77-80-83
MS 13	325	2+2/4+2/4+3	0,4-1,0	77-80-83
MS 14	350	2+2/4+2/4+3	0,5-1,0	80-83
MS 15	375	2+2/4+2/4+3	0,5-1,1	80-83-86
MS 16	400	4+2/4+4+3	0,6-1,1	80-83-86
MS 17	425	4+2/4+4+3.	0,6-1,1	83-86-89
MS 18	450	4+2/4+4+3	0,7-1,2	86-89
MS 19	475	4+2/4+4+3	0,7-1,2	86-89
MS 20	500	4+2/4+4+3	0,7-1,2	86-89

N.B.: — Il segno / indica che la miscela può essere usata in alternativa; il segno + indica che la miscela è aggiunta in una successiva sezione

Numero ONU 0360 - 1.1.B.

Nonel LP NPED (dis. n. 94259) nelle seguenti versioni:

Denominazione	Ritardo (ms)	Miscela ritardante n	Miscela ritardante quantità (mg)	Lunghezza det. (mm)
Nonel LP 0	25	2	0,1-0,2	71-74-77
LP 1	100	2+2/4+2	0,4-0,8	77-80-83
LP 2	200	2+2/4+2/4+3	0,4-1,0	77-80-83
LP 3	300	2+2/4+2/4+3	0,4-1,0	77-80-83
LP 4	400	4+2/4+4+3	0,6-1,1	80-83-86
LP 5	500	4+2/4+4+3	0,7-1,2	86-89
LP 6	600	4+2/4/7+7+3	0,4-1,0	77-80-83
LP 7	700	4+2/4/7+7+3	0,5-1,1	80-83-86
LP 8	800	4+2/4/7+7+3	0,6-1,1	80-83-86
LP 9	900	4+2/4/7+7+3	0,5-1,0	77-80-83
LP 10	1000	4+2/4/7+7+3	0,6-1,1	80-83-86
LP 11	1110	4+2/4/7+7+3	0,6-1,2	83-86-89
LP 12	1245	4+2/4/7+7+3	0,7-1,3	86-89-95
LP 14	1405	4+2/4/7+7+3	0,7-1,3	89-95
LP 16	1600	4+2/4/7+7+3	0,8-1,3	89-95
LP 18	1815	4+2/4/7+7+3	0,8-1,4	89-95
LP 20	2100	4+2/4/7+7+3	0,4-1,4	77-95
LP 25	2515	4+4/7/8+8+3	0,5-1,0	77-80-83
LP 30	3000	4+4/7/8+8+3	0,5-1,0	80-83
LP 35	3500	4+4/7/8+8+3	0,7-1,1	83-86
LP 40	4000	4+4/7/8+8+3	0,7-1,2	86-89
LP 45	4500	4+4/7/8+8+3	0.7-1,3	89
LP 50	5000	4+4/7/8+8+3	0,8-1,3	89-95
LP 55	5500	4+4/7/8+8+3	0,8-1,4	89-95
LP 60	6000	4+4/7/8+8+3	0,8-1,4	89-95

N.B.: — Il segno / indica che la miscela può essere usata in alternativa; il segno + indica che la miscela è aggiunta in una successiva sezione.

Numero ONU 0360 - 1.1.B.

Nonel Unidet UB NPED (dis. n. 94582, n. 94581, n. 94583 e n. 94584) nelle seguenti versioni:

Denominazione	Ritardo (ms)	Pentrite I car. II car. (mg)	Colore conn.	Miscela ritardante n.	Miscela ritardante quantità (mg)	Lunghezza (mm)	N. dis.
UB NPED 0	2 *	240 290	verde	0	—	56	94582
UB NPED 17	17	200 290	giallo	1	0,1-0,2	56	94581
UB NPED 25	25	200 290	rosso	2	0,1-0,2	56	94581
UB NPED 42	42	200 290	bianco	1/2+2**	0,2-0,3	56	94583
UB NPED 67	67	200 290	blu	2+2	0,5-0,6	56	94583
UB NPED 109	109	200 290	nero	2+2+2	0,4-0,8	65	94584
UB NPED 176	176	200 290	arancio	2/4+2+3/ /4+3	0,5-0,9	65	94584

N.B.: — * Il ritardo nominale del detonatore UB NPED 0 sarebbe 0 ms, ma quello reale e di 2 ms.

** Il segno / indica che la miscela può essere usata in alternativa; il segno + indica che la miscela è aggiunta in una successiva sezione.

Numero ONU 0360 - 1.1.B.

I suddetti detonatori possono, in alternativa, essere conservati anche insieme con quelli normalmente classificati nella III categoria.

E altresi classificato nella 2ª categoria - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. il «Tubo guida d'onda».

Con decreto ministeriale n. 559/C.20384-XV-J(861) del 27 febbraio 1996 il manufatto esplosivo nonché i suoi subcomponenti esplosivi, che la Soc. Simmel Difesa S.p.a. intende fabbricare ed assemblare presso il proprio stabilimento sito in Colleferro (Roma) sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come qui di seguito descritto:

granata da fucile IM 377 II cat. - gruppo B (n. disegno 7019900) n. ONU 0285 1.2D;

componenti: Carica AP II cat - gruppo B

Con decreto ministeriale n. 559/C.1851.XVJ(900) del 30 aprile 1996 il manufatto esplosivo denominato: «Detonatore DM 1232 per spolette meccaniche a percussione ed autodistruzione per colpi cal. 25 mm», conforme al disegno n. 0510326, che la Soc. Simmel Difesa intende importare dalla Soc. Dynamit Nobel (Germania), o produrre nel proprio stabilimento in Colleferro (Roma), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella III categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0365 1.4B.

Con decreto ministeriale n. 559/C.20383-XV-J(860) del 27 febbraio 1996 il manufatto esplosivo nonché i suoi subcomponenti esplosivi, che la Soc. Simmel Difesa S.p.a. intende fabbricare ed assemblare presso il proprio stabilimento sito in Colleferro (Roma) sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come qui di seguito descritto:

granata da fucile IM 376 II cat. - gruppo B (n. disegno 7029900) n. ONU 0285 1.2D;

componenti: carica AT (n. disegno 0510323) II cat. - gruppo B assieme ghiera detonatore primo II cat. - gruppo B (n. disegno 0510321).

96A3529

Riconoscimento e classificazione di artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C. 21050.XVJ.(876) del 17 aprile 1996 gli artifici pirotecnici denominati:

«Candela romana cal. 45 art. 450 - 10 Comete oro»;

«Candela romana cal. 45 art. 451 - 10 Comete argento»;

«Candela romana cal. 45 art. 452 - 10 Comete tremolante bianco»;

«Candela romana cal. 45 art. 466 - 8 Bombette rosse»;

«Candela romana cal. 45 art. 467 - 8 Bombette blu»;

«Candela romana cal. 45 art. 468 - 8 Bombette viola»;

«Candela romana cal. 45 art. 472 - 8 Bombette rosso brillante»;

«Candela romana cal. 45 art. 473 - 8 Bombette verde brillante»;

«Candela romana cal. 45 art. 475 - 8 Bombette pioggia d'argento»;

«Candela romana cal. 60 art. 600 - 10 Vulcani farfalle argento»;

«Candela romana cal. 60 art. 610 - 10 Vulcani farfalle rosse»;

«Candela romana cal. 60 art. 611 - 10 Vulcani farfalle verdi»;

«Candela romana cal. 60 art. 603 - 9 Vulcani serpentelli rossi»;

«Candela romana cal. 60 art 607 - 9 Vulcani serpentelli argento»;

«Candela romana cal. 60 art. 629 - 8 Bombette giallo brillante»;

«Candela romana cal. 60 art. 630 - 8 Bombette rosso brillante»;

«Candela romana cal. 60 art. 631 - 8 Bombette verde brillante»;

«Candela romana cal. 60 art. 633 - 8 Bombette bianco intermittente»;

«Candela romana cal. 60 art. 634 - 8 Bombette pioggia oro»;

«Candela romana cal. 60 art. 635 - 8 Bombette pioggia argento»,

che la ditta Panzera S.a.s. di G. Panzera & C. intende produrre nella propria fabbrica in Carignano (Torino), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.2113.XV.J(882) del 28 marzo 1996 gli artifici pirotecnici denominati:

«Candela romana cal. 20 art. 212 - 10 Comete tremolante bianco + rosso»;

«Candela romana cal. 20 art. 213 - 10 Comete argento + verde»;

«Candela romana cal. 20 art. 214 - 10 Comete tremolante bianco + viola»;

«Candela romana cal. 20 art. 216 - 10 Comete oro + blu»;

«Candela romana cal. 30 art. 301 - 10 Comete rosse»;

«Candela romana cal. 30 art. 302 - 10 Comete blu»;

«Candela romana cal. 30 art. 303 - 10 Comete viola»;

«Candela romana cal. 30 art. 305 - 10 Comete oro»;

«Candela romana cal. 30 art. 306 - 10 Comete argento»;

«Candela romana cal. 30 art. 307 - 10 Comete tremolante bianco»;

«Candela romana cal. 30 art. 308 - 10 Comete tremolante giallo»;

«Candela romana cal. 30 art. 310 - 10 Comete rosso brillante»;

«Candela romana cal. 30 art. 311 - 10 Comete verde brillante»;

«Candela romana cal 30 art. 351 - 8 Bombette rosse»;

«Candela romana cal. 30 art. 352 - 8 Bombette blu»;

«Candela romana cal. 30 art. 353 - 8 Bombette viola»;

«Candela romana cal. 30 art. 359 - 8 Bombette giallo brillante»;

«Candela romana cal. 30 art. 360 - 8 Bombette rosso brillante»;

«Candela romana cal. 30 art. 375 - 8 Bombette pioggia d'argento»,

che la ditta Panzera S.a.s. di G. Panzera & C. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Carignano, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

96A3530

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 16 maggio 1996 il dott. Franco Paoletti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa di solidarietà C.A.S.A.G.I. (Centro di accoglienza, soggiorno e di attività per giovani) - Cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Ponte a Poppi (Arezzo), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 28 luglio 1995, in sostituzione del rag. Roberto Tanzini, dimissionario.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1996 il dott. Renzo Dalle Vedove è stato nominato commissario liquidatore della società Cooperativa produttori ortofloricoli pisani (Coopfloor) a r.l., con sede in Luciana fraz. di Fauglia (Pisa), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 20 ottobre 1984, in sostituzione del dott. Graziano Liberatore, revocato dall'incarico.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1996 il dott. Franco Dell'Innocenti è stato nominato commissario liquidatore della società Cooperativa cinematografica Pisorno, con sede in Tirrenia di Pisa, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 20 ottobre 1984, in sostituzione della rag. Sabrina Bonanni, revocat.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1996 il rag. Della Torre Roberto è stato confermato unico commissario liquidatore della società Cooperativa di produzione e lavoro «Co.M.Al. - Cooperativa muratori e affini lombardi», con sede in Rho (Milano), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 29 novembre 1985, in luogo di una terna.

Con lo stesso decreto le dimissioni presentate dai coliquidatori prof. Rocca Franco e dott.ssa Pompei Virginia, rispettivamente con lettera in data 29 novembre 1995 e 15 dicembre 1995, sono state accettate a far data da quella del decreto citato.

96A3531

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza dell'autorizzazione all'attività di revisione rilasciata alla società «SOSI - Società servizi per l'informatica S.r.l.», in Roma.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1996 l'autorizzazione ad esercitare attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 18 dicembre 1975, modificato in data 16 aprile 1987, alla società «SIRCI - Società italiana di revisione S.r.l.», con sede legale in Roma, ora «SOSI - Società servizi per l'informatica S.r.l.», in liquidazione, con sede legale in Roma, iscritta presso la cancelleria commerciale del tribunale di Roma al n. 79/1975 ed il registro delle ditte della C.C.I.A.A. di Roma al n. 397192, è stata dichiarata decaduta a seguito della modifica dell'oggetto sociale e della successiva chiusura della liquidazione.

96A3533

Rinuncia alla concessione mineraria denominata «Fantoni» in comune di Recoaro Terme

Con decreto dell'ingegner capo del distretto minerario di Padova, è stata accolta l'istanza di rinuncia alla concessione mineraria denominata «Fantoni» in comune di Recoaro Terme (Vicenza), avanzata dalla titolare società Valdol S.p.a., con sede in Maglio di Sopra (Viterbo), con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza stessa del 16 gennaio 1996.

96A3534

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Ferrara sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il sottoindicato settore scientifico-disciplinare alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

E02A: zoologia - disciplina: «zoologia»;

E11X: genetica - disciplina: «genetica».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A3565

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

Con determinazione presidenziale n. 14 del 9 maggio 1996, convalidata con deliberazione della giunta camerale n. 161 del 21 maggio 1996, il dott. Mario Guadagno è stato nominato, ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, conservatore del registro delle imprese della camera di commercio di Foggia, a far tempo dal 10 maggio 1996, in sostituzione del dott. Antonio D'Ascoli, nominato segretario generale della camera di commercio di Avellino.

96A3537

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERRARA

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara, con deliberazione n. 186 del 4 maggio 1996, ha nominato il segretario generale, dott. Alessandro Selmin, conservatore del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 580/1993, in sostituzione del dott. Luigi Litardi.

96A3538

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESCARA

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione n. 118 del 10 maggio 1996, ha nominato il vice segretario generale dott. Fabrizio Fioroni conservatore del registro delle imprese, ai sensi del predetto art. 8, comma 3, della stessa legge n. 580/1993, in sostituzione del dott. Umberto De Angelis.

96A3539

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 22 maggio 1996 del dirigente del Dipartimento della prevenzione e dei farmaci del Ministero della sanità concernente: «Proroga del decreto direttoriale 3 aprile 1996 con il quale è stata prorogata la vendita e la commercializzazione del presidio medico-chirurgico n. 18021 denominato IMxHIV-1/HIV-2 PLUS di terza generazione, intestato ad Abbott S.p.a.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 29 maggio 1996).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, sia nel sommario che alla pag. 9 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, è corretto nel modo seguente:

«DECRETO 22 maggio 1996.

Proroga del decreto direttoriale 3 aprile 1996 con il quale *è stato prorogato il divieto di vendita e di commercializzazione* del presidio medico-chirurgico n. 18021 denominato IMxHIV-1/HIV-2 PLUS di terza generazione, intestato ad Abbott S.p.a.».

96A3540

Comunicato relativo all'estratto del Ministero dell'interno concernente: «Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici»
(Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 dell'8 marzo 1996)

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato a pag. 37, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nel quinto estratto di decreto di riconoscimento, al secondo rigo, dov'è scritto: «... l'artificio pirotecnico denominato: "Schuttler *3* Multicolore", che la ditta Parente Giuseppe... », leggasi: «.... l'artificio pirotecnico denominato: "Schuttler *4* Multicolore", che la ditta Parente Giuseppe ....».

96A3541

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.
- annuale . . . L. 385.000
- semestrale . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . L. 72.500
- semestrale . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . L. 216.000
- semestrale . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. 72.000
- semestrale . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . L. 215.500
- semestrale . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . L. 742.000
- semestrale . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITA
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA *GIURIDICA DI E M.*
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M.
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V. E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA *«già Etruria»*
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E G I S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11